

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2046/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante modificazione del regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2047/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa i prezzi, gli aiuti e le trattenute applicabili nel settore dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1992/1993 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 2048/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/76 che prevede misure speciali per i semi di lino 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2049/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'obiettivo dei semi di lino 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 2050/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3698/88 che prevede misure speciali per i semi di canapa 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 2051/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa per la campagna di commercializzazione 1992/1993 l'aiuto per i semi di canapa 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 2052/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante secondo adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 2053/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 2054/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1152/90 che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone 13

Prezzo: 19 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

Sommario (segue)

★ Regolamento (CEE) n. 2055/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato	14
★ Regolamento (CEE) n. 2056/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo minimo del cotone non sgranato	15
★ Regolamento (CEE) n. 2057/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa	16
★ Regolamento (CEE) n. 2058/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino	17
★ Regolamento (CEE) n. 2059/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 845/72 relativo a misure speciali in favore della bachicoltura	19
★ Regolamento (CEE) n. 2060/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta	20
★ Regolamento (CEE) n. 2061/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante misure speciali per alcune varietà di tabacco greggio del raccolto 1992	21
★ Regolamento (CEE) n. 2062/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per il raccolto 1992, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento nonché le zone di produzione	22
★ Regolamento (CEE) n. 2063/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine	45
★ Regolamento (CEE) n. 2064/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 762/89 che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella	47
★ Regolamento (CEE) n. 2065/92 del Consiglio, del 31 giugno 1992, relativo alla percentuale da applicare per il calcolo dell'aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 1993/1994	48
★ Regolamento (CEE) n. 2066/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87 che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici	49
★ Regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità	57
★ Regolamento (CEE) n. 2068/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, i prezzi d'intervento dei bovini adulti	58

(segue in terza pagina di copertina)

★ Regolamento (CEE) n. 2069/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine	59
★ Regolamento (CEE) n. 2070/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine	63
★ Regolamento (CEE) n. 2071/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	64
★ Regolamento (CEE) n. 2072/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per due periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano	65
★ Regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari	67
★ Regolamento (CEE) n. 2074/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	69
★ Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio	70
★ Regolamento (CEE) n. 2076/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché i limiti di garanzia ripartiti per gruppi di varietà e per Stato membro	77
★ Regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco	80
★ Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale	85
★ Regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura	91
★ Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo	96

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

92/392/CEE:

★ Decisione del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa alla compensazione nazionale temporanea a favore degli agricoltori tedeschi	100
---	-----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2046/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modificazione del regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, in base all'andamento registrato sul mercato dell'olio d'oliva e all'interazione di tale mercato con quello degli altri oli vegetali, è opportuno fissare il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata contemporaneamente agli altri prezzi istituzionali dell'olio d'oliva; che, per questi motivi, è altresì opportuno adeguare i criteri di fissazione del prezzo rappresentativo di mercato;

considerando che per assicurare la garanzia dei prezzi d'intervento ad un numero quanto più possibile elevato di produttori conviene consentire l'accesso all'intervento comunitario alle organizzazioni di produttori o alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento n. 136/66/CEE ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 136/66/CEE è così modificato:

⁽¹⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 356/92 (GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 1).

- 1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Ogni anno si procede alla fissazione di un prezzo indicativo alla produzione, di un prezzo di intervento, di un prezzo rappresentativo del mercato e di un prezzo di entrata dell'olio d'oliva per la Comunità.»

- 2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. I prezzi di cui al paragrafo 1, primo comma nonché la qualità tipo di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.»

- 3) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il Consiglio fissa ogni anno, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione. Tale aiuto può essere fissato ad un livello particolare per i produttori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna.»

- 4) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Il prezzo rappresentativo del mercato è fissato ad un livello che permette lo smaltimento normale della produzione di olio d'oliva tenendo conto, in particolare, del prevedibile andamento del mercato dei grassi vegetali.»

- 5) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa contemporaneamente al prezzo rappresentativo del mercato, la percentuale dell'aiuto al consumo di cui al paragrafo 5 e la percentuale dell'aiuto al consumo da destinare ad azioni di informazione ed eventualmente ad altre azioni miranti a promuovere il consumo di olio d'oliva prodotto nella Comunità.»

- 6) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori sono tenuti ad acquistare durante i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre di ogni campagna, alle condizioni adottate conformemente al paragrafo 4, l'olio d'oliva di origine comunitaria che viene loro offerto dai produttori o dalle associazioni o unioni riconosciute in applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 o dalle organizzazioni di produttori o loro unioni riconosciute a norma del presente regolamento, nei centri d'intervento stabiliti nelle zone di produzione. L'acquisto avviene al prezzo d'intervento. Il prezzo di acquisto è adattato mediante applicazione di una tabella di maggiorazione e di diminuzioni se la denominazione o la qualità

dell'olio offerto all'intervento non corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1992, ad eccezione dell'articolo 1, punto 6 che è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa i prezzi, gli aiuti e le trattenute applicabili nel settore dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1992/1993

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, l'articolo 234, paragrafo 2 e l'articolo 290, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 6,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che il prezzo indicativo alla produzione di olio d'oliva deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'applicazione degli articoli 68 e 236 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna e in Portogallo, ad un prezzo d'intervento dell'olio d'oliva di entità diversa da quella dei prezzi comuni; che le modalità del ravvicinamento dei prezzi d'intervento dell'olio d'oliva applicabili in Spagna e in Portogallo sono previste dall'articolo 92, paragrafo 2, secondo trattino e dall'articolo 290, paragrafo 2, secondo trattino dell'atto di adesione;

considerando che il prezzo rappresentativo del mercato deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo di entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato corrisponda, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo del mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 6 dello stesso regolamento;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che gli articoli 95 e 293 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione per l'olio d'oliva prodotto in Spagna e in Portogallo che, in virtù degli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare l'importo dell'aiuto comunitario in Spagna e in Portogallo al livello dell'aiuto comune all'inizio della campagna; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione degli aiuti spagnoli e portoghesi ai livelli indicati qui di seguito;

considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 e dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE devono essere fissate le percentuali dell'aiuto alla produzione da riservare, da un lato, al finanziamento delle azioni di miglioramento qualitativo della produzione oleicola e, dall'altro, al finanziamento delle spese connesse alle attività delle organizzazioni riconosciute di produttori o delle loro unioni, ai fini della gestione e del controllo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3416/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, concernente l'introduzione dell'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva in Spagna e in Portogallo ⁽⁵⁾, stabilisce i criteri per il ravvicinamento dell'aiuto al livello comunitario; che, in applicazione di tali criteri, occorre fissare gli importi dell'aiuto al consumo in Spagna e in Portogallo, per la campagna 1992/1993, ai livelli indicati nel presente regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata, da un lato, al finanziamento di azioni degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo e, dall'altra, al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1992/1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva è fissato come segue:

a) prezzo indicativo alla produzione: 322,01 ecu/100 kg

⁽⁵⁾ GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 6.⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 22.⁽³⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.⁽⁴⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

- b) prezzo d'intervento:
- per la Spagna: 183,27 ecu/100 kg
 - per il Portogallo: 198,48 ecu/100 kg
 - per la Comunità dei dieci: 202,37 ecu/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di mercato dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

- prezzo rappresentativo di mercato: 191,78 ecu/100 kg
- prezzo di entrata: 188,48 ecu/100 kg.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'aiuto alla produzione è fissato come segue:

- a) aiuto alla produzione:
- per la Spagna: 55,47 ecu/100 kg
 - per il Portogallo: 52,98 ecu/100 kg
 - per la Comunità dei dieci: 84,33 ecu/100 kg
- b) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna:
- per la Spagna: 61,89 ecu/100 kg
 - per il Portogallo: 59,40 ecu/100 kg
 - per la Comunità dei dieci: 92,12 ecu/100 kg.

Articolo 4

1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'1,6% dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori di olio d'oliva è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva negli Stati membri produttori.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

2. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva o le loro unioni, riconosciute in forza di detto regolamento, è fissata all'1,2%.

Articolo 5

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, gli importi dell'aiuto al consumo per l'olio d'oliva in Spagna e in Portogallo sono fissati come segue:

- per la Spagna: 45,75 ecu/100 kg
- per il Portogallo: 48,25 ecu/100 kg.

Articolo 6

1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata al 2%.

2. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la percentuale dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata allo 0,7%.

Articolo 7

I prezzi di cui al presente regolamento si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente con un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, di 3,3 grammi per 100 grammi.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2048/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/76 che prevede misure speciali per i semi di lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento Europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 569/76 ⁽⁴⁾, ogni anno, anteriormente al 1° agosto, è fissato per i semi di lino un prezzo di obiettivo

per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo; che, tenendo conto della prassi corrente è opportuno adeguare detta disposizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 569/76, i termini «anteriormente al 1° agosto» e «per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo e» sono soppressi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 31.⁽²⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.⁽³⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 4003/87 (GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2049/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'obiettivo dei semi di lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di lino occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 569/76 dispone in particolare che è necessario fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità;

considerando che in applicazione di questi criteri il prezzo di obiettivo deve essere fissato ai livelli indicati nel presente regolamento;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi

differente da quello dei prezzi comuni; che in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo da determinarsi tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità; che la qualità definita per la campagna 1991/1992 corrisponde a tale requisito e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 il prezzo d'obiettivo dei semi di lino è fissato:

- a) per la Spagna a ecu 51,67 per 100 chilogrammi;
- b) per gli altri Stati membri a ecu 54,49 per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi:

- alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, e
- con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 9% di umidità e il 38% di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/92 (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente
Arlindo MARQUES CUNHA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2050/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3698/88 che prevede misure speciali per i semi di canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88 ⁽⁴⁾, ogni anno, anteriormente al 1° agosto, è fissata un'integrazione per i semi di canapa applicabile per la campagna di commercializzazione succes-

siva; che tenendo conto della prassi corrente è opportuno adeguare detta disposizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88, i termini «anteriores al 1° agosto» e «per la campagna di commercializzazione successiva e» sono soppressi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 34.⁽²⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.⁽³⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2051/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa per la campagna di commercializzazione 1992/1993 l'aiuto per i semi di canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88 prevede che l'importo dell'aiuto per i semi di canapa deve essere fissato ogni anno ad un livello equo per i produttori, in relazione al fabbisogno di approvvigionamento della Comunità;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra porta a fissare l'importo dell'aiuto al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993, l'importo dell'aiuto per i semi di canapa è fissato a ecu 24,59 per 100 chilogrammi.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 1 riguarda i semi sfusi, di qualità sana, leale e mercantile.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2050/92 (vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante secondo adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 11 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dal regolamento (CEE) n. 4006/87 ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che dall'esame del funzionamento del regime istituito per il cotone dal protocollo n. 4, effettuato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87, emerge la necessità di adeguare detto regime;

considerando la grande importanza che riveste la produzione di cotone per l'economia di alcune regioni della Comunità; che, per offrire ai produttori di cotone maggiori garanzie di reddito, è opportuno sostituire la fissazione annua del quantitativo massimo garantito con la fissazione per un periodo più lungo;

considerando che l'attuale quantitativo massimo garantito ha consentito di mantenere la coltura di cotone nella Comunità ad un livello accettabile; che è pertanto opportuno mantenere invariato il quantitativo di cotone che beneficia della totalità dell'aiuto; che per conseguire tale obiettivo è necessario fissare il quantitativo massimo garantito a 701 000 tonnellate di cotone della qualità media del cotone non sgranato prodotto nella Comunità;

considerando che, per evitare eccessive fluttuazioni della riduzione dell'aiuto, è opportuno limitarla al 15 % del prezzo

di obiettivo e riportare alla campagna successiva, senza applicazione di tale limite, la parte di riduzione che supera tale percentuale massima;

considerando che dall'esperienza è emersa la necessità di altri adattamenti da apportare al regime istituito dal protocollo n. 4; che è quindi opportuno prevedere una procedura che consenta al Consiglio di adattarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento reca adeguamenti del regime di aiuto alla produzione di cotone istituito dai paragrafi 3 e 8 del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia e adattato dal regolamento (CEE) n. 1964/87.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1964/87, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce il quantitativo massimo garantito per un periodo determinato. Detto quantitativo tiene conto di un periodo di riferimento e del prevedibile andamento della domanda.

Tuttavia, per le campagne 1992/1993-1995/1996, il quantitativo massimo garantito è fissato a 701 000 tonnellate di cotone non sgranato.»

Articolo 3

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87 è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, fatto salvo il terzo comma, se la riduzione dell'importo dell'aiuto supera il 15 % del prezzo di obiettivo per una data campagna, essa si limita al 15 % per questa campagna. La riduzione che supera questo limite è riportata sul prezzo di obiettivo della campagna successiva, entro un limite del 5 %.

Inoltre, l'importo dell'aiuto per la campagna in questione viene adeguato al di là di una franchigia del 3 % in base al rapporto tra, da un lato, il divario fra la produzione stimata e la produzione effettiva e, dall'altro, la quantità massima garantita per la campagna precedente.

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 187 del 3. 7. 1987, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1357/90 (GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 22).⁽³⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.⁽⁵⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

Tuttavia, per la campagna 1992/1993 la riduzione del prezzo di obiettivo non può in alcun caso superare il 15%.»

Articolo 4

Al paragrafo 8 del protocollo n. 4 concernente il cotone, i termini «prima del 1° agosto» e «per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno seguente» sono soppressi.

Articolo 5

Anteriormente all'inizio della campagna 1996/1997, la Commissione presenta al Consiglio un rapporto sul funzionamento del regime di aiuto per il cotone.

Ove tale rapporto ne evidenzi la necessità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide sugli eventuali adeguamenti da apportare al regime, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento sia di questo regime che del regime di sostegno per i seminativi.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1992/1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2053/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato, da ultimo, dal regolamento n. 2052/92 ⁽¹⁾,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,considerando che in seguito agli adattamenti del regime di aiuto per il cotone, istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia, previsti dai regolamenti (CEE) n. 1964/87 ⁽³⁾ e n. 2052/92, è necessario adeguare l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

«2. Nel caso previsto all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87, e fatta salva l'applicazione del limite del 15% del prezzo di obiettivo, la riduzione dell'aiuto è calcolata secondo la formula che segue:

$$r = PO \times \frac{QS - QMG}{QMG} \times 0,50$$

dove:

r = importo della riduzione

PO = prezzo di obiettivo

QS = quantità della produzione stimata

QMG = quantitativo massimo garantito.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1992/1993.

⁽¹⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 791/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2054/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1152/90 che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante secondo adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,considerando che, per attenuare le conseguenze del minor reddito dei produttori che riservano una superficie limitata alla coltivazione del cotone, il regolamento (CEE) n. 1152/90⁽⁵⁾ ha istituito a favore di tali produttori un regime di aiuto limitato alle campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992, in attesa di un eventuale adeguamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia;

considerando che, a norma dell'articolo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2052/92, il Consiglio deciderà anteriormente alla campagna 1996/1997 un eventuale adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal

protocollo n. 4; che, in attesa di tale decisione, è opportuno prorogare fino alla suddetta campagna il regime di aiuto istituito dal regolamento (CEE) n. 1152/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1152/90 è così modificato:

- 1) All'articolo 2, i termini «1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992» sono sostituiti dai seguenti: «1989/1990-1995/1996».
- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, i termini «per ciascuna delle tre campagne» sono sostituiti dai seguenti: «per le campagne 1992/1993-1995/1996».
- 3) All'articolo 3, paragrafo 2, i termini «tre campagne» sono sostituiti dai seguenti: «sette campagne».
- 4) All'articolo 4, gli anni «1989, 1990 e 1991» sono sostituiti dai seguenti: «1989-1995».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1992/1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

⁽⁵⁾ GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 8 e 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2052/92 ⁽¹⁾,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che a norma del protocollo n. 4, paragrafo 8, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato deve essere fissato ogni anno secondo criteri specificati al paragrafo 2;

considerando che, sulla base di tali criteri, occorre fissare il prezzo d'obiettivo al livello sotto indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato è fissato a ecu 102,79 per 100 chilogrammi.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone:
 - di qualità sana, leale e mercantile;
 - con il 10 % di umidità e il 3 % di impurità;
 - avente le caratteristiche necessarie per ottenere, previa sgranatura, il 54 % di semi e il 32 % di fibre di grado n. 5 (white middling) e di una lunghezza di fibra di 28 mm (1-3/32").

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2056/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo minimo del cotone non sgranato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2052/92 ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81, ogni anno il Consiglio fissa un prezzo minimo per il cotone non sgranato ad un livello tale da garantire ai produttori di realizzare le loro vendite ad un prezzo il più vicino possibile al prezzo di obiettivo; che il prezzo deve tener conto delle fluttuazioni del mercato nonché delle spese di trasporto del cotone non sgranato dalle zone di produzione verso le zone di sgranatura; che il prezzo deve essere fissato franco azienda agricola per la stessa qualità per cui viene fissato il prezzo di obiettivo;

considerando che, in applicazione dei criteri sopra enunciati, il prezzo minimo deve essere fissato al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo minimo del cotone non sgranato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è fissato a ecu 97,65 per 100 chilogrammi. Questo prezzo si intende per merce franco azienda agricola.

*Articolo 2*Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce al cotone non sgranato conforme alla qualità precisata dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2055/92 ⁽⁴⁾ che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato.*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2053/92 (vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 29.⁽⁴⁾ Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2057/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1308/70 ⁽⁴⁾, l'aiuto per il lino e per la canapa è fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia

l'anno successivo; che, tenendo conto della prassi corrente, è opportuno adeguare tale disposizione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1308/70 è sostituito dal testo seguente:

«Tale aiuto, di ammontare uniforme per ciascuno di questi prodotti in tutta la Comunità, viene fissato ogni anno.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 30.⁽²⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.⁽³⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 (GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2058/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del predetto regolamento, tale importo è fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato tenendo conto del prezzo delle fibre di lino e di canapa e dei semi di canapa sul mercato mondiale, del prezzo degli altri prodotti naturali concorrenti, nonché del prezzo d'obiettivo dei semi di lino;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70 la parte dell'aiuto destinata

al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata secondo i criteri di cui allo stesso paragrafo al momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione sul mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie;

considerando che, ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino devono essere fissati al livello sotto indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato:

- a) a ecu 374,36 per il lino;
- b) a ecu 339,42 per la canapa.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'importo da ritenere dall'aiuto per il lino destinato al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato a ecu 37,44 all'ettaro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2057/92 (vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2059/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 845/72 relativo a misure speciali in favore della bachicoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 845/72 ⁽⁴⁾, l'aiuto a favore della bachicoltura è fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna di allevamento che inizia l'anno successivo; che tenendo conto della prassi corrente è opportuno adeguare detta disposizione,*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dalla campagna di allevamento 1972/1973 è istituito un aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità.

L'aiuto, di importo uniforme per tutta la Comunità, è fissato ogni anno.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 36.⁽²⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.⁽³⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.⁽⁴⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 4005/87 (GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2060/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sottoidicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1992/1993 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato a ecu 111,81 per telaino utilizzato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2061/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante misure speciali per alcune varietà di tabacco greggio del raccolto 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando che la relazione della Commissione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 727/70 indica che, nel caso delle varietà n. 11 a) Forchheimer Havana II c, b) Nostrano del Brenta, c) Resistente 142, d) Gojano, e) ibridi di Badischer Geudertheimer, n. 23 Tsebelia e n. 24 Mavra, è stato registrato un sensibile aumento dei quantitativi conferiti agli organismi d'intervento nei raccolti 1988 e 1989; che talvolta tali quantitativi superano o rischiano di superare per due raccolti consecutivi una percentuale prestabilita della produzione e, comunque, un quantitativo determinato a norma del regolamento (CEE) n. 1469/70 ⁽³⁾, talaltra superano una percentuale prestabilita della produzione o un quantitativo determinato a norma del regolamento (CEE) n. 1469/70 soltanto per un raccolto, soprattutto a causa dell'estensione delle superfici;

considerando che è quindi necessario adottare le misure specifiche previste dall'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 e, in particolare, confermare la riduzione del prezzo di intervento per le varietà succitate applicata ai raccolti precedenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1992 i prezzi di intervento delle varietà di tabacco n. 11 a) Forchheimer Havana II c, b) Nostrano del Brenta, c) Resistente 142, d) Gojano, e) ibridi di Badischer Geudertheimer, n. 23 Tsebelia e n. 24 Mavra sono ridotti al 75% del corrispondente prezzo d'obiettivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 860/92 (GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1332/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1991, pag. 52).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2062/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per il raccolto 1992, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento nonché le zone di produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafi 4 e 5 e l'articolo 6, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che la Commissione ha proposto una riforma dell'organizzazione comune del mercato del tabacco che sarà applicabile a partire dal raccolto 1993; che è pertanto opportuno mantenere invariate, per il raccolto 1992, le disposizioni applicabili al raccolto precedente, fatte salve le modifiche indispensabili per garantire la transizione verso il nuovo regime; che pertanto, per il raccolto 1993, non è necessario fissare il quantitativo massimo garantito per varietà o gruppi di varietà, previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CEE) n. 727/70;

considerando che nel fissare i prezzi per il settore del tabacco greggio occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune, ha, più particolarmente, lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento del tabacco in foglia devono essere fissati secondo i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70, per promuovere l'orientamento della produzione, in particolare nel senso della riconversione delle colture verso le varietà più richieste, più competitive, nonché quelle meno nocive per la salute;

considerando che è opportuno fissare, anche per il raccolto 1992, prezzi d'intervento derivati per le varietà che benefi-

ciavano, prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati o, per le varietà coltivate in Grecia, Spagna e Portogallo, prima dell'adesione di tali Stati membri, di una garanzia di prezzo nella fase del tabacco in colli, nonché per le varietà principalmente coltivate in Germania, al fine di tener conto degli usi commerciali vigenti in tale paese;

considerando che, ai fini dell'applicazione del disposto sul regime dei prezzi, dei premi e del controllo quantitativo della produzione, è opportuno tener conto delle differenze di qualità in funzione delle caratteristiche climatiche e del terreno; che ciò si registra per le varietà Badischer Burley e Paraguay; che occorre pertanto fissare i prezzi, i premi ed i quantitativi massimi garantiti per zone specifiche di produzione per queste varietà;

considerando che il premio concesso agli acquirenti di tabacco comunitario deve consentire loro di pagare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo d'obiettivo, tenendo conto dell'andamento dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dei prezzi risultante dal gioco dell'offerta e della domanda sul mercato comunitario;

considerando che il premio è identico per tutti i tabacchi di una data varietà, indipendentemente dalla qualità del tabacco consegnato; che questo induce i produttori a produrre tabacchi di bassa qualità; che è quindi necessario ridurre il premio applicabile ai quantitativi di tabacco di bassa qualità acquistati da un trasformatore oltre una percentuale corrispondente alla quota normale di tabacco di bassa qualità sul totale di un dato raccolto;

considerando che i prezzi di cui sopra e l'importo del premio devono essere fissati per ciascuna varietà coltivata nelle zone di produzione riconosciute in rapporto ad una qualità di riferimento definita in modo da consentire la valutazione più obiettiva possibile della qualità del tabacco;

considerando che, per il raccolto 1992, è opportuno indicare le zone di produzione riconosciute di ogni varietà di tabacco e utilizzare le definizioni delle qualità di riferimento stabilite dal regolamento (CEE) n. 1738/91 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1992, le qualità di riferimento e le zone di produzione, riconosciute ai sensi dell'articolo 2, para-

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 860/92 (GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 71.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

⁽⁵⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 13.

grafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 727/70 per ciascuna varietà di tabacco in foglia prodotta nella Comunità sono quelle stabilite rispettivamente negli allegati I e III del presente regolamento.

Articolo 2

Per il raccolto 1992, le qualità di riferimento e le zone di produzione, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 727/70 per ciascuna delle varietà di tabacco in colli prodotta nella Comunità per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato, sono quelle stabilite negli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 3

1. Per il raccolto 1992, i prezzi d'obiettivo e d'intervento e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia, di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE)

n. 727/70, nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, sono indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

2. Fatto salvo l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 727/70, i prezzi e i premi si applicano solo a condizione che ciascuna delle suddette varietà sia stata coltivata nelle zone di produzione corrispondenti indicate nell'allegato III del presente regolamento.

3. Qualora il quantitativo totale di tabacco di classe, categorie o qualità inferiori, acquistato da un trasformatore, superi la percentuale massima indicata nell'allegato IV per la varietà di cui trattasi, il premio è ridotto del 30% per il quantitativo che supera detta percentuale.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

ALLEGATO I

Tabacco in foglia: varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1992

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	<p>Hauptgut (Leaves) di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo a tonalità scura, di lunghezza uniforme</p> <p>Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli, in balle provvisorie o in altro imballaggio, legato o meno con materiale diverso</p> <p>Umidità: 26 %</p>
2	Badischer Burley E e ibridi derivati	<p>Hauptgut (Leaves) di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; bruno rossastro al bruno chiaro, di lunghezza uniforme</p> <p>Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli, in balle provvisorie o in altro imballaggio, legato o meno con materiale diverso</p> <p>Umidità: 25 %</p>
3	Virgin D e ibridi derivati	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo verdognolo, con una tolleranza di un terzo della superficie della foglia</p> <p>Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli, in balle provvisorie o in altro imballaggio, legato o meno con materiale diverso</p> <p>Umidità: 19 %</p>
4	<p>a) Paraguay e ibridi derivati</p> <p>b) Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre</p>	<p>Foglie mediane (Leaves) di classe 2</p> <p>Classe 2: foglie sane con leggeri difetti di colorazione, di natura di tessuto, di maturità, ma di combustibilità soddisfacente</p> <p>Allestimento: foglie cernite, a manocchi o a foglie sciolte orientate</p> <p>Umidità: 27 %</p>
5	Nijkerk	<p>Foglie apicali (Tips) di classe 2</p> <p>Classe 2: — sia foglie di seconda lunghezza (inferiore o uguale a 45 cm), con tessuto molto gommoso, sostanzioso, integro, resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona maturazione, di colorazione da marrone a marrone scuro, di tonalità vivace</p> <p>— sia foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm), con tessuto ancora gommoso, sostanzioso, ancora integro, resistente, con nervature più o meno accentuate, di varia colorazione (ad esclusione del verde bottiglia)</p> <p>Allestimento: tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate</p> <p>Umidità: ± 27 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	Foglie di seconda qualità Seconda qualità: foglie di oltre 45 cm di lunghezza, di tessuto non grossolano, di colorazione chiara leggermente giallastra, di tonalità vivace o abbastanza vivace, sufficientemente resistente e abbastanza integro, di discreta combustibilità Allestimento: tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità: 27 %
7	Bright	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg Umidità: 16 %
8	Burley I	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 19 %
9	Maryland	Foglie di grado A Grado A: foglie di maturità sufficiente, anche con leggero difetto di cura, con vaghe sfumature verdastre, tessuto di media consistenza, costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colorazione marrone rossastra piuttosto vivace Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 19 %
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	Foglie di grado B Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità Allestimento: in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 23 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
11	a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Ibridi di Badischer Geudertheimer	Foglie di grado B Grado B: foglie con tessuto consistente o leggero, sane, senza difetto di essiccazione, di colore bruno verdognolo, con difetti di integrità; foglie mature, sane, di colore dal marrone scuro al giallastro-verdognolo (ibridi di Badischer Geudertheimer) Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso Umidità: 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità Allestimento: in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 24 %
13	Xanti-Yakà	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale ellittica, a costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg Umidità: 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con difetti accentuati di integrità ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg Umidità: 17 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento						
15	Erzegovina e varietà simili	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità</p> <p>La lunghezza delle foglie medie non supera i 35 cm</p> <p>Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg</p> <p>Umidità: 17 %</p>						
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie medie inferiori suddivise per lunghezza secondo le proporzioni seguenti:</p> <table data-bbox="780 986 1379 1099"> <tr> <td>1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)</td> <td>35 %</td> </tr> <tr> <td>3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)</td> <td>5 %</td> </tr> </table> <p>foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fino, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, idonee per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie non integre</p> <p>Allestimento: in fascicoli</p> <p>Umidità: 22 %</p>	1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %	2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %	3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 %
1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %							
2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %							
3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 %							
17	Basmas	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto d'integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al giallo-verde, al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 15/25 kg costituite di manocchi di foglie spianate in due ranghi. (Si noti che nei distretti di Astakos e Chrysoupolis la presentazione si effettua secondo il metodo «armathodema»)</p> <p>Umidità: 17 %</p>						

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
18	Katerini e varietà simili	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, di sostanza media, mediamente elastiche e brillanti e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: le filze sono generalmente raccolte secondo il metodo «Baski» prima dell'imballaggio</p> <p>Presentazione in balle di 25/35 kg secondo il metodo tradizionale «Kaloup»</p> <p>Umidità: 16 %</p>
19	a) Kaba Koulak classico b) Ellassona	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per l'Ellassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per l'Ellassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al giallo-verde o al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema»</p> <p>Umidità: 17 %</p>
20	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per il Phi I e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per il Phi I e a 20 cm per il Myrodata</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
20 (segue)	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I	<p>Smyrne, di colore giallo-verde o marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 25/35 kg, condizionate secondo il metodo tradizionale «armathodema» ovvero di 35/50 kg secondo il metodo «Kaloup»</p> <p>Umidità: 17 %</p>
21	Myrodata Agrinion	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema»</p> <p>Umidità: 15 %</p>
22	Zichnomyrodata	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema»</p> <p>Umidità: 17 %</p>
23	Tsebelia	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima, lunghe fino a 35 cm, di colore rosso-giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di media sostanza, di tessuto gentile e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
23 (segue)	Tsebelia	<p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo chiaro, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile, di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 30/40 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo «armathodema»</p> <p>Umidità: 14 %</p>
24	Mavra	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo-verde (limone), rossastro o marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 30/50 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo «armathodema»</p> <p>Umidità: 14 %</p>
25	Burley EL	<p>Foglie della qualità A</p> <p>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal marroncino al marroncino rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Allestimento: in balle campagnole da 50 a 70 kg, condizionate in due ranghi senza spago (foglia sciolta) secondo il metodo «armathodema»</p> <p>Umidità: 22 %</p>
26	Virginia EL	<p>Foglie della qualità A</p> <p>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, sostanziose, di tessuto gentile e di buona combustibilità, provenienti essenzialmente dalle corone mediane</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 30/40 kg, condizionate in due ranghi senza spago (foglia sciolta) secondo il metodo «armathodema»</p> <p>Umidità: 19 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
27	Santa Fé	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, senza difetti di cura, costola completamente ridotta, di colore marrone, con qualche difetto di integrità</p> <p>Presentazione: tabacco cernito in balle provvisorie omogenee</p> <p>Umidità: 18 %</p>
28	Burley fermentato	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, senza difetti di cura, costola completamente ridotta, di buona combustibilità, di colore da nocciola a cannella, con qualche difetto di integrità</p> <p>Presentazione: tabacco cernito in balle provvisorie omogenee</p> <p>Umidità: 18 %</p>
29	Havana E	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, con tessuto fine, con la costola e le nervature poco accentuate, senza difetti di essiccazione, costola completamente ridotta, di colore marrone, marrone chiaro o verdastro, con qualche difetto di integrità</p> <p>Presentazione: tabacco cernito in balle provvisorie uniformi</p> <p>Umidità: 18 %</p>
30	Round Scafati	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie sufficientemente ampie, di buona maturità, di colore uniforme, sanè, senza difetti d'integrità, di tessuto sottile, elastiche e resistenti, con costola e nervature poco accentuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, utilizzabili per le fasce dei sigari. È tollerata una percentuale del 25 % circa di foglie non integre</p> <p>Presentazione: in balle provvisorie e omogenee contenenti fascicoli legati con materiale diverso</p> <p>Umidità: 18 %</p>
31	Virginia E	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie sufficientemente mature, senza difetti di essiccazione, a tessuto aperto, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, di color cammello, nelle varie gradazioni</p> <p>Presentazione: in balle provvisorie omogenee di 33/45 kg di tabacco non legato in fascicoli e separato per corona fogliare</p> <p>Umidità: 16 %</p>
32	Burley E	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie sufficientemente mature, senza difetti di essiccazione, tessuto a grana aperta, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, di color cannella, nelle varie gradazioni</p> <p>Presentazione: in balle provvisorie omogenee di 33/45 kg di tabacco non legato in fascicoli e separato per corona fogliare</p> <p>Umidità: 18 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
33	Virginia P	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, tessuto a grana aperta ed elastico, oleose, di colore da giallo limone ad arancio, brillanti, di lunghezza superiore a 40 cm, escluse la prima e l'ultima delle corone fogliari</p> <p>Presentazione: in balle provvisorie di 45 kg con le foglie ordinate</p> <p>Umidità: 17 %</p>
34	Burley P	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, tessuto a grana aperta ed elastico, colore brillante, lunghezza superiore a 40 cm, esclusa la prima e l'ultima corona fogliare</p> <p>Presentazione: in balle provvisorie di 35 kg con le foglie ordinate</p> <p>Umidità: 22 %</p>

ALLEGATO II

Tabacco in colli: varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1992

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	<p>Hauptgut (Leaves) di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale</p> <p>Allestimento: in balle, casse o cartoni di 75/220 kg circa o in botti di 225/450 kg circa</p> <p>Umidità: 16 %</p>
2	Badischer Burley E e ibridi derivati	<p>Hauptgut (Leaves) di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro, bruno rossastro al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale</p> <p>Allestimento: in balle, casse o cartoni di 75/220 kg circa o in botti di 225/450 kg circa</p> <p>Umidità: 15 %</p>
3	Virgin D e ibridi derivati	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo, giallo-rosso al giallo brunastro e fermentazione normale</p> <p>Allestimento: in balle, casse o cartoni di 75/220 kg circa o in botti di 225/450 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>
7	Bright	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni</p> <p>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>
8	Burley I	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace</p> <p>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
9	Maryland	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura ed anche con sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio più o meno vivace</p> <p>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità</p> <p>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o balle di 170/200 kg circa o cartoni di 150/200 kg</p> <p>Umidità: 16 %</p>
11	a) Forcheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Ibridi di Badischer Geudertheimer	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie con tessuto consistente o leggero, sane, senza difetto di essiccazione, di colore bruno-verdognolo, con difetti di integrità; foglie mature, sane, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al marrone scuro, di fermentazione normale (ibridi di Badischer Geudertheimer)</p> <p>Allestimento: in balle, casse o cartoni di 75/200 kg circa o in botti di 225/450 kg circa</p> <p>Umidità: 16 %</p>
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità</p> <p>Allestimento: balle di 120 kg circa o botti di 330 kg circa</p> <p>Umidità: 16 %</p>
13	Xanti-Yakà	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale-ellittica, costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità</p> <p>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm</p> <p>Allestimento: balle di 18/50 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento						
14	a) Perustitza b) Samsun	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole poco accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare alcuni difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità</p> <p>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm</p> <p>Allestimento: balle di 18/50 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>						
15	Erzegovina e varietà simili	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità</p> <p>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm</p> <p>Allestimento: balle di 18/50 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>						
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie mediane inferiori suddivise per lunghezza secondo le proporzioni seguenti:</p> <table data-bbox="769 1469 1365 1578"> <tr> <td>1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)</td> <td>35 %</td> </tr> <tr> <td>3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)</td> <td>5 %</td> </tr> </table> <p>foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, senza difetti di integrità, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, idonee per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie non integre</p> <p>Allestimento: in balle di 70/90 kg circa o in cartoni di 180/210 kg circa</p> <p>Umidità: 16 %</p>	1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %	2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %	3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 %
1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %							
2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %							
3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 %							
17	Basmati	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità</p>						

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
17 (segue)	Basmas	<p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura e qualche traccia di malattia, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di circa 30 kg dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
18	Katerini e varietà simili	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e di cura e con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
19	a) Kaba Koulak classico b) Ellassona	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per l'Ellassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per l'Ellassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
20	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per il Phi I e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana relativamente aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per il Phi I e a 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo al marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
21	Myrodata Agrinion	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 14 %</p>
22	Zichnomyrodata	<p>Foglie dalla qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
23	Tsebelia	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore rosso giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile, di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
24	Mavra	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso-giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallastro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
25	Burley EL	<p>Foglie della qualità A</p> <p>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal marroncino al marroncino rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Allestimento: in balle di 100 kg o in casse di 200 kg o in botti di 240/280 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>
26	Virginia EL	<p>Foglie della qualità A</p> <p>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, di tessuto gentile e di buona combustibilità</p> <p>Allestimento: in balle di 100 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
27	Santa Fé	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, ben fermentate, di colore marrone o marrone scuro, con qualche difetto di integrità Presentazione: in balle di 80/100 kg o in cartoni di 150/210 kg Umidità: 14 %
28	Burley fermentato	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, ben fermentate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità Presentazione: in balle di 80/100 kg o in cartoni di 150/210 kg Umidità: 14 %
29	Havana E	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, tessuto fine, con la costola e le nervature poco accentuate, ben fermentate, di colore marrone, marrone chiaro, o con tonalità verdastre, con qualche difetto di integrità Presentazione: in balle di 80/100 kg o in cartoni di 150/210 kg Umidità: 14 %
30	Round Scafati	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie sufficientemente ampie, di buona maturità, di colore uniforme, sane, senza gravi difetti di integrità, di tessuto fine, elastiche e resistenti, con la costola e le nervature fini, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e di aroma tipici, ben fermentate, utilizzabili per le fasce dei sigari. È ammessa una percentuale del 25 % circa di foglie non integre Presentazione: in balle di 70/100 kg o in cartoni di 180/210 kg Umidità: 14 %
31	Virginia E	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie abbastanza mature, di tessuto a grana aperta, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, di colore giallo, con diverse gradazioni da limone ad arancio Presentazione: in cartoni di 170/210 kg Umidità: 14 %
32	Burley E	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie abbastanza mature, tessuto a grana aperta, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, nelle varie gradazioni, di colore cannella Presentazione: in cartoni di 150/210 kg Umidità: 14 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
33	Virginia P	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, ben curate, tessuto a grana aperta, elastiche, oleose, di colore da giallo limone ad arancio, brillanti, di lunghezza superiore a 40 cm, escluse la prima e l'ultima delle corone fogliari</p> <p>Presentazione: in cartoni di tabacco non legato in manocchi di 200 kg</p> <p>Umidità: 12,5 %</p>
34	Burley P	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, ben curate, tessuto a grana aperta, elastico, colore brillante, lunghezza superiore a 40 cm, esclusa la prima e l'ultima delle corone fogliari</p> <p>Presentazione: in cartoni di tabacco non legato in manocchi di 180 kg</p> <p>Umidità: 13 %</p>

ALLEGATO III

Zone di produzione riconosciute per ciascuna delle varietà di tabacco prodotte nella Comunità

Varietà	Stato membro	Zone di produzione
1. Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Germania (RF) Francia	Pianura del Reno e valli adiacenti, Franconia centrale, Brandeburgo, Meclemburgo, Pomerania occidentale Nord-Pas-de-Calais, Piccardia, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Valle della Loira, Poitou-Bretagna e Centro
2. Badischer Burley E e suoi ibridi	Germania (RF) Francia Italia	A (*) { Pianura del Reno e valli adiacenti, Franconia centrale, Brandeburgo, Meclemburgo, Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia Anhalt, Turingia Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Valle della Loira, Centro, Poitou-Bretagna, Borgogna, Charante e Linguadoca-Rossiglione B (*): Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna
3. Virginia D e ibridi derivati	Germania (RF) Francia	Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Franconia, pianura del Reno e valli adiacenti, Brandeburgo, Meclemburgo, Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia Anhalt, Turingia Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca-Contea, Provenza, Valle della Loira, Centro, Poitou-Bretagna, Charente, Linguadoca-Rossiglione, Normandia, Borgogna, Nord-Pas-de-Calais, Piccardia e Isola di Francia
4. a) Paraguay e i suoi ibridi	Francia Italia Belgio	A (*): Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia-Limosino, Poitou-Bretagna, Charente Valle della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza, Franca-Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Piccardia, Nord-Pas-de-Calais, Normandia e Borgogna B (*): Molise e Campania C (*): Fiandre
b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appel-terre	Francia Belgio	A (*): Nord-Pas-de-Calais, Piccardia, Champagne-Ardenne, Valle della Loira e Alsazia-Lorena C (*): Fiandre, Hainaut, Namur, Lussemburgo
5. Nijkerk	Francia	Dipartimenti Lot e Aveyron
6. Misionero	Francia	Isola della Riunione
7. Bright	Italia	Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
8. Burley I	Italia	Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia
9. Maryland	Italia	Friuli, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise e Campania
10. Kentucky	Italia Spagna	Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania Estremadura, Andalusia
11. a) F. Havana Ilc b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Ibridi di Badischer Geudertheimer	Italia Italia	Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise e Campania Veneto, Toscana, Molise, Campania, Lazio e Puglia
12. Beneventano Brasile Selvaggio	Italia	Campania Sicilia
13. Xanti-Yakà	Italia	Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia

Varietà	Stato membro	Zone di produzione
14. a) Perustitza b) Samsun	Italia	Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Sicilia
15. Erzegovina	Italia	Lazio, Abruzzo e Puglia
16. Round Tip	Grecia Italia	Macedonia centrale Campania
17. Basmás	Grecia	Tracia, Macedonia, Grecia continentale e Tessaglia
18. a) Katerini b) Varietà simili	Grecia	Macedonia Macedonia, Grecia continentale, Epiro e Tessaglia
19. a) Kaba Koulak classico b) Elassona	Grecia Grecia	Macedonia Tessaglia
20. Kaba Koulak non classico	Grecia	Macedonia, Tessaglia, Grecia continentale, Tracia, Epiro, Peloponneso e isole
21. Myrodata Agrinion	Grecia	Grecia continentale
22. Zichnomyrodata	Grecia	Tessaglia
23. Tsebelia	Grecia	Epiro e Grecia continentale
24. Mavra	Grecia	Tessaglia, Peloponneso e Grecia continentale
25. Burley EL	Grecia	Macedonia, Tessaglia
26. Virginia EL	Grecia	Grecia continentale, Tessaglia, Macedonia, Tracia, Peloponneso e Epiro
27. Santa Fé	Spagna	Andalusia
28. Burley fermentato	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-León, Castiglia-Mancia, Comunità valenciana, Navarra, Rioja, Catalogna, Madrid
29. Havana E	Spagna	Castiglia-León, Navarra, Galizia, Asturie e Cantabria, zona di Campero nel paese basco
30. Round Scafati	Spagna	Galizia, Asturie, Navarra, Castiglia-León e Cantabria
31. Virginia E	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-León e Castiglia-Mancia
32. Burley E	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-León e Castiglia-Mancia
33. Virginia P	Portogallo	Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo e Regione autonoma delle Azzorre
34. Burley P	Portogallo	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Regione autonoma delle Azzorre

(*) Zone specifiche di produzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70.

ALLEGATO IV

Prezzi d'obiettivo, prezzi d'intervento e premi per i tabacchi in foglia del raccolto 1992

Prezzi d'intervento derivati per i tabacchi in colli del raccolto 1992

(ECU/kg)

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi d'obiettivo	Prezzi d'intervento	Importo del premio	Prezzi di intervento derivati	% massima (articolo 3, paragrafo 3)
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	3,637	3,091	2,530	4,636	30 ⁽²⁾
2	Badischer Burley E e ibridi derivati	4,504	3,829	2,956	5,417	45 ⁽³⁾
3	Virgin D e ibridi derivati	4,618	3,925	2,922	5,171	30 ⁽³⁾
4	a) Paraguay e ibridi derivati (zone specifiche A e C)	3,394	2,885	2,348	—	20 ⁽⁴⁾
	b) Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre					
	c) Paraguay e ibridi derivati (zone specifica B)					
5	Nijkerk	3,351	2,849	2,128	—	20 ⁽⁴⁾
6	a) Misionero e ibridi derivati	3,123	2,654	2,155	—	30 ⁽⁵⁾
	b) Rio Grande e ibridi derivati					
7	Bright	4,063	3,454	2,457	4,756	30 ⁽⁶⁾
8	Burley I	2,474	2,102	1,748	3,202	30 ⁽⁶⁾
9	Maryland	3,307	2,811	1,872	4,007	30 ⁽⁶⁾
10	a) Kentucky e ibridi derivati	2,791	2,373	1,902	3,341	30 ⁽⁶⁾
	b) Moro di Cori					
	c) Salento					
11	a) Forchheimer Havanna II c	2,351	1,763 ⁽¹⁾	1,658	2,957 ⁽¹⁾	30 ⁽⁶⁾
	b) Nostrano del Brenta					
	c) Resistente 142					
	d) Gojano					
	e) Ibridi di Badischer Geudertheimer					
12	a) Beneventano	1,270	1,079	0,935	1,825	30 ⁽⁶⁾
	b) Brasile Selvaggio e varietà					
13	Xanti-Yakà	3,056	2,598	2,251	4,324	45 ⁽⁶⁾
14	a) Perustitza	2,893	2,459	2,142	3,737	45 ⁽⁶⁾
	b) Samsun					
15	Erzegovina e varietà simili	2,599	2,209	1,930	3,371	45 ⁽⁶⁾
16	a) Round Tip	13,816	11,744	8,345	18,731	30 ⁽⁶⁾
	b) Scafati					
	c) Sumatra I					
17	Basmas	6,080	5,168	3,067	6,902	20 ⁽⁷⁾
18	Katerini e varietà simili	5,064	4,305	2,729	6,185	20 ⁽⁷⁾
19	a) Kaba Koulak classico	3,774	3,208	1,950	4,687	20 ⁽⁷⁾
	b) Elassona					
20	a) Kaba Koulak non classico	2,843	2,417	1,335	3,799	20 ⁽⁷⁾
	b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I					
21	Myrodata Agrinion	3,752	3,189	1,970	4,608	20 ⁽⁷⁾
22	Zichnomyrodata	3,898	3,313	2,078	4,805	20 ⁽⁷⁾
23	Tsebelia	2,359	1,769 ⁽¹⁾	1,914	3,072 ⁽¹⁾	20 ⁽⁷⁾

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi d'obiettivo	Prezzi d'intervento	Importo del premio	Prezzi di intervento derivati	% massima (articolo 3, paragrafo 3)
24	Mavra	2,303	1,727 ⁽¹⁾	1,565	3,025 ⁽¹⁾	20 ⁽⁷⁾
25	Burley EL	2,247	1,910 ⁽¹⁾	1,496	3,031 ⁽¹⁾	20 ⁽⁶⁾
26	Virginia EL	3,572	3,036	2,951	4,240	30 ⁽⁶⁾
27	Santa Fé	1,381	1,174	0,300	2,031	30 ⁽⁴⁾
28	Burley fermentato	2,236	1,901	0,929	2,918	30 ⁽⁴⁾
29	Havanna E	2,873	2,442	1,949	3,627	30 ⁽⁴⁾
30	Round Scafati	7,529	6,400	5,134	11,408	30 ⁽⁸⁾
31	Virginia E	4,252	3,614	2,209	5,031	30 ⁽⁴⁾
32	Burley E	2,960	2,516	1,717	3,782	30 ⁽⁴⁾
33	Virginia P	4,256	3,617	2,350	4,944	30 ⁽⁴⁾
34	Burley P	3,067	2,607	1,717	3,890	30 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Tenendo conto dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70.

⁽²⁾ Classe III, Obergut.

⁽³⁾ Classe III.

⁽⁴⁾ Classe 3.

⁽⁵⁾ Terza e quarta.

⁽⁶⁾ Categoria C.

⁽⁷⁾ Grado IV.

⁽⁸⁾ Classi 3 e 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2063/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che scopo precipuo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che in quest'ottica è necessario fissare i prezzi per la campagna 1993 al livello previsto nel presente regolamento;

considerando che è opportuno fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della campagna 1990 e 1991 in materia di ammasso privato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a ecu 422,95 per 100 chilogrammi, peso carcassa.

Articolo 2

Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato conformemente alla tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41).

⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

ALLEGATO

Campagna 1993

(ECU/100 kg — peso carcasse)

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo di base
4 gennaio 1993	1	432,17
11 gennaio 1993	2	435,12
18 gennaio 1993	3	438,55
25 gennaio 1993	4	441,00
1° febbraio 1993	5	443,45
8 febbraio 1993	6	445,90
15 febbraio 1993	7	448,35
22 febbraio 1993	8	450,80
1° marzo 1993	9	452,76
8 marzo 1993	10	454,72
15 marzo 1993	11	455,70
22 marzo 1993	12	455,70
29 marzo 1993	13	454,72
5 aprile 1993	14	453,35
12 aprile 1993	15	451,49
19 aprile 1993	16	448,84
26 aprile 1993	17	446,88
3 maggio 1993	18	443,94
10 maggio 1993	19	441,00
17 maggio 1993	20	437,08
24 maggio 1993	21	432,18
31 maggio 1993	22	427,28
7 giugno 1993	23	421,40
14 giugno 1993	24	416,50
21 giugno 1993	25	412,58
28 giugno 1993	26	408,66
5 luglio 1993	27	405,72
12 luglio 1993	28	403,76
19 luglio 1993	29	402,78
26 luglio 1993	30	402,29
2 agosto 1993	31	401,77
9 agosto 1993	32	401,77
16 agosto 1993	33	401,77
23 agosto 1993	34	401,77
30 agosto 1993	35	401,77
6 settembre 1993	36	401,77
13 settembre 1993	37	401,77
20 settembre 1993	38	401,77
27 settembre 1993	39	401,80
4 ottobre 1993	40	401,90
11 ottobre 1993	41	402,00
18 ottobre 1993	42	402,09
25 ottobre 1993	43	402,19
1° novembre 1993	44	402,78
8 novembre 1993	45	403,56
15 novembre 1993	46	404,45
22 novembre 1993	47	405,43
29 novembre 1993	48	407,88
6 dicembre 1993	49	411,80
13 dicembre 1993	50	416,70
20 dicembre 1993	51	422,78
27 dicembre 1993	52	429,21

REGOLAMENTO (CEE) N. 2064/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 762/89 che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 762/89 ⁽⁴⁾ ha istituito una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella; che detto regolamento scade il 30 giugno 1993;

considerando che il mantenimento delle colture di legumi da granella quali lenticchie, ceci e vecce risponde ad un interesse economico comunitario; che è pertanto necessario prorogare la misura specifica a loro favore fino al 30 giugno 1996;

considerando che conviene determinare le modalità di attuazione secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio

1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 762/89, i termini «1992/1993» sono sostituiti dai termini «1995/1996».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4, prima frase del regolamento (CEE) n. 762/89 è sostituito dal testo seguente:

«La Commissione adotta il regolamento di attuazione secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.»

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 303 del 22. 11. 1991.⁽²⁾ GU n. C 125 del 18. 5. 1992.⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992.⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76.⁽⁵⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2065/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativo alla percentuale da applicare per il calcolo dell'aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 1993/1994

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽⁴⁾, la percentuale da applicare per il calcolo dell'aiuto deve essere fissata secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che a norma dello stesso articolo 5, paragrafo 2, l'aiuto previsto al paragrafo 1 è pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo di obiettivo ed il prezzo medio del mercato mondiale per i prodotti in questione;

considerando che, data la situazione sul mercato in questione la percentuale dovrebbe essere fissata al 70% per la campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che il regime di sostegno per i foraggi essiccati può richiedere un adeguamento a partire del 1° maggio 1994; che il Consiglio deve, di conseguenza, prendere in tempo utile decisioni per un nuovo regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La percentuale da applicare per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissata al 70% per la campagna di commercializzazione 1993/1994.

Articolo 2

Entro il 31 marzo 1994, il Consiglio decide, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, se dopo il 1993/1994 il sostegno ai produttori dei prodotti in questione deve continuare a basarsi sull'attuale aiuto specifico o se il sostegno deve essere attuato includendo questi prodotti nel quadro generale degli aiuti ai seminativi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 303 del 22. 11. 1991.

(2) GU n. C 125 del 18. 5. 1992.

(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992.

(4) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2066/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87 che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il settore delle carni bovine è costantemente influenzato da fattori economici che determinano uno squilibrio strutturale tra la domanda e l'offerta sul mercato comunitario, tenuto conto delle possibilità d'esportazione nei paesi terzi;

considerando che gli obiettivi di risanamento della situazione dell'agricoltura nel suo complesso impongono l'adozione di varie misure, tanto nei settori agricoli che forniscono le materie prime per l'allevamento dei bovini, quanto nello stesso settore delle carni bovine; che gli effetti combinati di tali misure si traducono in una diminuzione del prezzo d'intervento in quest'ultimo settore;

considerando che le conseguenze che ne derivano per i produttori dovrebbero essere congruamente compensate con alcuni premi, limitando nel contempo il numero degli animali maschi che danno diritto al premio ad un livello corrispondente ad un'azienda economicamente valida; che, tenuto conto delle varie attività specifiche d'allevamento, occorre lasciare in vigore il premio speciale per i produttori di carni bovine ed il premio per il mantenimento delle vacche nutrici; che, nel rivedere le rispettive condizioni di concessione, è opportuno adeguare tali regimi alla nuova situazione;

considerando che il riorientamento dei premi non dovrà tradursi in un aumento della produzione globale; che, a tal fine, occorre limitare il numero di capi aventi diritto al premio applicando rispettivamente massimali regionali e massimali individuali da stabilirsi in funzione degli anni di riferimento; che, per quanto riguarda il regime del premio speciale, la maggior parte degli Stati membri non dispone delle informazioni necessarie per stabilire massimali di riferimento individuali per ciascun produttore; che siffatte valutazioni dettagliate creerebbero inoltre difficoltà ammini-

strative di vario tipo; che occorre pertanto lasciare agli Stati membri la libertà di fissare massimali individuali o massimali regionali;

considerando che la macellazione di un numero troppo elevato di capi durante la stagione della macellazione rischia di perturbare il mercato e di comportare eccessivi acquisti all'intervento; che per incentivare la macellazione degli animali maschi fuori del periodo annuale di fine pascolo è opportuno concedere, a determinate condizioni, un premio addizionale al premio speciale per gli animali macellati fuori stagione nei primi quattro mesi dell'anno;

considerando che, per il regime del premio per vacca nutrice, è invece opportuno prevedere la fissazione di massimali di riferimento individuali; che in seguito ad eventuali cambiamenti nei patrimoni o nelle capacità produttive dei beneficiari può essere necessario procedere a determinati adattamenti sul piano della produzione; che è quindi opportuno prevedere che i diritti acquisiti in materia di massimali individuali possano essere trasferiti, a determinate condizioni, ad altri produttori insieme con l'azienda o senza mantenere il legame tra i diritti al premio e le superfici lavorate;

considerando che sia i nuovi produttori, sia i produttori già in attività, ma il cui massimale individuale non corrisponde per vari motivi all'evoluzione normale del numero di vacche nutrici, non devono essere esclusi dal diritto al premio; che a tal fine occorre prevedere la costituzione di una riserva nazionale, ricorrendo inizialmente ad un prelievo forfettario sui massimali individuali di tutti i produttori, che in seguito sarà alimentata e gestita secondo criteri comunitari; che per la stessa ragione conviene sottoporre il trasferimento di diritti al premio senza trasferimento dell'azienda a regole che consentano il ritiro, senza pagamento compensativo, di una parte di questi diritti trasferiti e di trasferire i diritti ritirati alla stessa riserva nazionale;

considerando che per sostenere i produttori nelle zone svantaggiate conviene prevedere la creazione di una riserva addizionale da distribuire esclusivamente a questi produttori;

considerando che è opportuno stabilire un nesso tra zone o località sensibili e la produzione di vacche nutrici, in modo da garantire il mantenimento di tale produzione, specialmente in regioni che non offrono altre alternative;

considerando inoltre che, dato l'accentuarsi della tendenza a una produzione bovina intensiva, è d'uopo prendere in considerazione, per calcolare i premi connessi con l'allevamento, le varie possibilità d'impiego del potenziale foraggero

⁽¹⁾ GU n. C 303 del 22. 11. 1991, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. C 125 del 18. 5. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 20.

di ogni azienda, correlate al numero e alle specie di animali presenti nell'azienda stessa; che, segnatamente per incentivare una produzione estensiva, è opportuno, da un lato, limitare la concessione di detti premi applicando un coefficiente di densità massima di capi detenuti nell'azienda e, dall'altro, concedere un importo complementare ai produttori che non superi un tasso di carico minimo; che, tuttavia, occorre prendere in considerazione la situazione dei piccoli produttori;

considerando che uno dei fattori che contribuiscono a destabilizzare la situazione del mercato è rappresentato dalla presenza negli allevamenti di un gran numero di vitelli maschi, appartenenti a razze ad orientamento lattiero; che, date le diverse strutture di produzione negli Stati membri, è opportuno lasciare loro la scelta tra il pagamento di un premio alla macellazione di tali vitelli e il ricorso ad un nuovo meccanismo di intervento per le carcasse leggere di animali maschi;

considerando che gli importi del premio speciale e del premio per vacca nutrice devono essere modificati progressivamente e in più fasi; che, al fine di raggiungere l'obiettivo economico perseguito, i premi devono essere concessi entro un certo termine;

considerando che l'agricoltura nel territorio dei nuovi Länder tedeschi versa ancora in una situazione particolare rispetto al resto della Comunità; che essa è oggetto di un processo di ristrutturazione continuo e profondo, attraverso il quale la dimensione e la conduzione di numerose aziende cambieranno, così come cambierà la loro struttura produttiva; che queste circostanze particolari devono essere prese in considerazione procedendo all'adozione, a titolo transitorio, di misure specifiche; che è pertanto necessario sia fissare massimali regionali particolari per i regimi di premio speciale e di premio per vacca nutrice, sia autorizzare la Germania a disciplinare i dettagli del funzionamento di dette misure; che il Consiglio deciderà, in base ad una relazione della Commissione, in merito all'integrazione del territorio dei nuovi Länder tedeschi nel regime comunitario;

considerando che, per quanto riguarda il premio per il mantenimento delle vacche nutrici, è necessario prevedere condizioni specifiche di transizione dal vecchio al nuovo regime;

considerando che, al fine di preservare la coerenza del diritto agrario comunitario, è opportuno, per l'applicazione delle condizioni relative all'estensivizzazione della produzione, avvalersi degli atti legislativi vigenti; che nella fattispecie si tratta del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾ e della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ⁽²⁾;

considerando che il controllo delle attività dell'allevamento che beneficiano di premi rende necessario un sistema di marcatura e di registrazione delle mandrie che soddisfi criteri identici per tutta la Comunità;

⁽¹⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1).

considerando che, per amplificare la legislazione agricola, è opportuno raggruppare i regimi dei premi e delle misure d'intervento in due sezioni distinte del regolamento (CEE) n. 805/68 ⁽³⁾;

considerando che conviene abrogare i regolamenti (CEE) n. 468/87 ⁽⁴⁾ e n. 1357/80 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1) Prima dell'articolo 4 bis è inserita la seguente indicazione:

«Sezione 1 — Regimi di premi».

2) Il testo dell'articolo 4 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 a

Ai sensi della presente sezione s'intende per:

- Produttore: l'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia lo status giuridico che il diritto nazionale conferisce a tale associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità e che pratichi l'allevamento di animali della specie bovina;
- Azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro;
- Vacca nutrice:
 - i) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne e
 - ii) una giovenca pregna rispondente alle stesse condizioni che sostituisca una vacca nutrice.

Articolo 4 b

1. Il produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, su richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2, per anno civile e per azienda.

2. Il premio è concesso al massimo due volte nella vita di ogni bovino maschio:

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16).

⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.

- la prima volta quando ha raggiunto 10 mesi di età,
- la seconda volta quando ha raggiunto 22 mesi di età.

Per beneficiare del premio, ogni capo che ha raggiunto l'età di cui al primo comma e che sia oggetto di una domanda, deve essere detenuto dal produttore a fini di ingrasso per un periodo determinato.

3. Se in una regione il numero totale dei capi che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale supera il massimale regionale, il numero dei capi che possono beneficiare del premio per singolo produttore durante l'anno in questione è ridotto proporzionalmente.

Per il calcolo del numero totale si tiene conto soltanto dei capi oggetto di una domanda per la fascia di età compresa tra 10 e 21 mesi.

Ai sensi del presente articolo,

- a) per regione: si intende uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;
- b) per massimale regionale: si intende il numero di capi che hanno beneficiato, in una determinata regione e a titolo di un anno di riferimento, del premio speciale; come anno di riferimento gli Stati membri possono scegliere il 1990, il 1991 o il 1992 per l'insieme del loro territorio. Gli Stati membri informano la Commissione, entro il 31 gennaio 1993, dell'anno di riferimento da essi scelto.

4. Gli Stati membri, qualora dispongano delle necessarie informazioni, possono assegnare massimali individuali a tutti i produttori, entro i limiti dei loro massimali regionali e secondo criteri obiettivi.

In tal caso,

- a) il diritto al premio di ogni produttore è limitato al suo massimale individuale;
- b) la riduzione proporzionale non è applicata;
- c) gli Stati membri stabiliscono condizioni di gestione particolari ispirandosi ai principi di cui agli articoli 4 e e 4 f.

5. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio al momento della macellazione dei bovini. Esso non viene però concesso se il peso della carcassa è inferiore a 200 kg.

Il premio viene versato o riversato ai produttori.

Il Regno Unito è autorizzato ad applicare in Irlanda del Nord un sistema di concessione del premio speciale differente dal sistema applicato nel rimanente territorio.

6. Per singolo capo avente diritto l'importo del premio è fissato a:

- 60 ecu nell'anno civile 1993;
- 75 ecu nell'anno civile 1994;
- 90 ecu a decorrere dall'anno civile 1995.

Salvo casi eccezionali debitamente giustificati, il premio deve essere versato non appena siano espletati i controlli e al più tardi il 30 giugno successivo all'anno civile per il quale è stata inoltrata domanda di premio.

7. Al più tardi a partire dalla prima domanda di premio, ogni bovino maschio deve essere provvisto di un documento amministrativo fino alla macellazione.

8. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Articolo 4 c

1. Qualora in uno Stato membro il numero di bovini maschi macellati durante il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre sia superiore al 40% dell'insieme dei bovini maschi macellati annualmente, i produttori possono beneficiare, a richiesta, a decorrere dall'anno civile 1993, di un premio aggiuntivo al premio speciale concesso conformemente all'articolo 4 b (premio di destagionalizzazione).

Per la constatazione del superamento del tasso del 40%, si tiene conto delle macellazioni effettuate nel corso del secondo anno precedente l'anno in cui viene macellato l'animale che beneficia del premio.

Per l'applicazione del presente articolo nel Regno Unito, l'Irlanda del Nord è considerata come entità separata.

2. L'importo di tale premio è fissato a 60 ecu per bovino maschio che ha già beneficiato del premio speciale e che è macellato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell'anno successivo.

3. La Commissione presenterà al Consiglio, entro la fine del 1995, una relazione sugli effetti di questo regime di premi, corredandola eventualmente delle opportune proposte.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Articolo 4 d

1. Il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici (premio per vacca nutrice).

2. Il beneficio del premio per singolo produttore viene limitato applicando un massimale individuale. Questo

massimale è uguale al numero di capi per i quali è stato concesso un premio a titolo di un anno di riferimento, diminuito in modo che si possa costituire la riserva nazionale di cui all'articolo 4 f. Come anno di riferimento gli Stati membri possono scegliere il 1990, il 1991 o il 1992. Gli Stati membri informano la Commissione, entro il 31 gennaio 1993, dell'anno di riferimento da essi scelto.

3. In caso di circostanze naturali che abbiano occasionato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per l'anno di riferimento, può essere preso in considerazione il numero corrispondente ai versamenti effettuati nell'anno di riferimento più vicino.

Se per l'anno di riferimento non è versato il premio o è stato versato un premio ridotto in seguito all'applicazione delle sanzioni previste a tal fine, è preso in considerazione il numero accertato in occasione del controllo che ha dato luogo a tali sanzioni.

4. Il beneficio del premio spetta al produttore cui il premio è stato versato a titolo dell'anno di riferimento e che ha chiesto il premio anche per gli anni che vanno fino al 1992 incluso.

5. Il premio è concesso a un produttore che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda e che durante tale periodo, per almeno sei mesi consecutivi, detenga un numero di vacche nutrici almeno pari a quello per il quale è richiesto il premio.

Per contro, la cessione di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce un impedimento alla corresponsione del premio.

6. Il premio può essere concesso anche a un produttore che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, a condizione che la quantità di riferimento individuale di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68⁽¹⁾ sia inferiore o uguale a 60 000 kg.

In tal caso il premio è concesso per un numero di vacche nutrici non superiore a 10 capi all'anno per azienda, sempreché gli animali in questione vengano detenuti nell'azienda stessa per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

L'appartenenza delle vacche alla mandria nutrice oppure alla mandria lattiera viene verificata in base soprattutto alla summenzionata quantità di riferimento del beneficiario e ad una resa lattiera media da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 27.

7. Per capo avente diritto l'importo del premio è fissato a:

- 70 ecu nell'anno civile 1993;
- 95 ecu nell'anno civile 1994;
- 120 ecu a decorrere dall'anno civile 1995.

Salvo casi eccezionali debitamente giustificati, il premio deve essere versato non appena siano espletati i controlli

e al più tardi il 30 giugno successivo all'anno civile per il quale è stata inoltrata domanda di premio.

Gli Stati membri sono autorizzati ad erogare un premio nazionale complementare, nei limiti di un importo di 25 ecu per vacca, sempreché questa misura non dia luogo a discriminazioni tra allevatori di un medesimo Stato membro.

Per quanto riguarda le aziende situate nelle regioni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2052/88⁽²⁾, i primi 20 ecu per vacca del premio complementare sono finanziati dal FEAOG, sezione garanzia.

8. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare:

- quelle che consentono agli Stati membri di determinare, tenuto conto della struttura delle loro mandrie di vacche nutrici, la riduzione di cui al paragrafo 2,
- quelle relative alla definizione della nozione di vacca nutrice di cui all'articolo 4 a.

(1) Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13). Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 816/92 (Gu n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83).

(2) Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9).

Articolo 4 e

1. Il produttore che venda o trasferisca in altro modo la sua azienda può trasferire al successore nell'azienda tutti i diritti al premio per vacca nutrice. Egli può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori, senza trasferire l'azienda. La Commissione può stabilire, secondo la procedura prevista all'articolo 27, norme specifiche quanto al numero minimo che può formare oggetto di un trasferimento parziale.

Nel caso di un trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda una parte dei diritti trasferiti, non superiore al 15 %, è riversata senza compenso nella riserva nazionale dello Stato membro in cui è situata l'azienda, per essere distribuita gratuitamente ai nuovi produttori o ad altri produttori prioritari di cui all'articolo 4 f, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri:

- a) prendono le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori delle zone sensibili o

delle regioni in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale;

- b) possono prevedere che il trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra produttori o tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data da fissare cessioni temporanee della parte dei diritti al premio non destinati ad essere utilizzati dal produttore che ne dispone.

4. I diritti al premio trasferiti e/o ceduti temporaneamente a un produttore si sommano a quelli che gli sono stati assegnati inizialmente nell'ambito del suo massimale individuale.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Tali modalità riguardano in particolare le disposizioni che consentono agli Stati membri di risolvere i problemi connessi con il trasferimento di diritti al premio da parte di produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalle loro aziende.

Articolo 4 f

1. Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale iniziale pari, al minimo, all'1% e, al massimo, al 3% del numero totale degli animali per i quali, a titolo dell'anno di riferimento, è stato concesso un premio per vacca nutrice ai produttori la cui azienda si trovi nel suo territorio. Nella riserva nazionale confluiscono anche i diritti al premio ritirati conformemente all'articolo 4 e, paragrafo 1.

Per la Germania, la riserva nazionale iniziale è calcolata in base al numero totale degli animali per i quali, a titolo dell'anno di riferimento, è stato concesso un premio per vacca nutrice ai produttori la cui azienda è situata nei vecchi Länder tedeschi. Tale riserva riguarda unicamente detti produttori.

2. Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali per la concessione, entro i limiti delle stesse, di diritti, in particolare, ai produttori seguenti:

- a) produttori che hanno presentato una domanda di premio anteriormente al 1° gennaio 1993 e che hanno dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che l'applicazione dei massimali individuali conformemente all'articolo 4 d, paragrafo 2 metterebbe in pericolo la validità economica della loro azienda, tenuto conto dell'esecuzione di un programma di investimenti nel settore bovino stabilito anteriormente al 1° gennaio 1993;

- b) produttori che hanno presentato per l'anno di riferimento una domanda di premio che, in seguito a circostanze eccezionali, non corrisponde alla reale situazione constatata durante gli anni precedenti;

- c) produttori che hanno presentato regolarmente domande di premio senza avere tuttavia presentato una tale domanda per l'anno di riferimento;

- d) produttori che presentano una domanda di premio per la prima volta durante l'anno successivo all'anno di riferimento o negli anni successivi;

- e) produttori che hanno acquisito una parte delle superfici precedentemente adibite all'allevamento bovino da altri produttori.

3. È costituita una riserva addizionale uguale all'1% della somma dei massimali individuali dei produttori delle zone svantaggiate di ogni Stato membro; tale riserva è assegnata esclusivamente ai produttori di queste stesse zone secondo criteri stabiliti dagli Stati membri.

Per la Germania, la riserva addizionale è uguale all'1% della somma dei massimali individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nelle zone svantaggiate dei vecchi Länder tedeschi. Tale riserva riguarda unicamente detti produttori.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Secondo la stessa procedura sono adottate:

- le misure applicabili qualora in uno Stato membro non sia utilizzata la riserva nazionale;
- le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime preesistente al regime previsto dal presente regolamento, in particolare quelle riguardanti i produttori che hanno beneficiato del premio per vacca nutrice per la prima volta a titolo dell'anno 1991 o 1992, qualora tale anno segua immediatamente l'anno di riferimento scelto dallo Stato membro in questione.

5. Anteriormente al 1° luglio 1996 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime previsto all'articolo 4 e e al presente articolo, corredandola eventualmente delle necessarie proposte.

Articolo 4 g

1. Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda. Tale coefficiente è espresso in numero di UBA (unità bestiame adulto) e correlato alla superficie foraggera aziendale adibita all'alimentazione degli animali presenti nell'azienda stessa. Tuttavia, un produttore è esentato dall'applicazione del coefficiente di

densità qualora il numero di capi detenuti nell'azienda da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superi 15 UBA.

2. Il coefficiente di densità è fissato a:
 - 3,5 UBA/ha nell'anno civile 1993,
 - 3 UBA/ha nell'anno civile 1994,
 - 2,5 UBA/ha nell'anno civile 1995,
 - 2 UBA/ha a decorrere dall'anno civile 1996.
3. Per determinare il coefficiente di densità dell'azienda si tiene conto:
 - dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio, nonché delle vacche lattiere necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La conversione in UBA del numero di animali così ottenuto viene effettuata mediante l'apposita tabella riprodotta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2328/91;
 - della superficie foraggera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini. Non sono compresi in questa superficie: i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri, nonché le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per colture orticole, o per colture che beneficiano dello stesso regime previsto per i produttori di talune colture arabili ovvero sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione, diverso da quello di cui all'articolo 2, paragrafo 3, terzo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91. La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista secondo regole da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 27.

4. I bovini dichiarati per beneficiare del premio speciale o del premio per vacca nutrice devono essere identificati mediante un marchio appropriato. Tale segno distintivo deve essere riprodotto su uno speciale registro tenuto dal produttore.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27, in particolare quelle che permettono di evitare di eludere l'applicazione del coefficiente di densità.

Articolo 4 b

1. I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un importo complementare di 30 ecu per premio concesso, a condizione che il coefficiente di densità accertato per le loro aziende durante l'anno civile sia inferiore a 1,4 UBA/ha.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Articolo 4 i

1. Gli operatori possono beneficiare di un premio alla trasformazione dei vitelli maschi appartenenti a una razza lattiera ritirati dalla produzione prima di superare dieci giorni di età (premio di trasformazione).

2. L'importo del premio è fissato a 100 ecu per vitello ritirato. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati, il premio è versato entro un termine che non può superare quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda.

3. Ogni Stato membro può decidere, tenendo conto della propria struttura produttiva, di non applicare il premio di trasformazione. In tal caso esso partecipa al regime speciale di intervento per le carcasse leggere di cui all'articolo 6 a.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 27, la Commissione:

- adotta le modalità d'applicazione del presente articolo e
- può modificare l'importo del premio o decidere di sospendere la concessione.

Articolo 4 j

Qualora sia accertata di un'infrazione all'articolo 2 della direttiva 88/146/CEE ⁽¹⁾, l'animale in questione è escluso dal beneficio dei premi previsti dalle disposizioni della presente sezione.

⁽¹⁾ Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16).

Articolo 4 k

1. In deroga alle disposizioni della presente sezione, per il territorio dei nuovi Länder tedeschi:

- a) sono fissati massimali regionali particolari pari a:
 - 780 000 bovini maschi per il premio speciale,
 - 180 000 vacche nutrici per il premio per vacca nutrice.

Questi massimali comprendono sia i diritti ai premi da distribuire inizialmente, sia ogni riserva costituita per tale territorio;

- b) la Germania può autorizzare il trasferimento di diritti al premio fra i due massimali particolari fino a concorrenza del 15 % del totale di detti massimali;
- c) la Germania determina le condizioni relative alla distribuzione dei massimali particolari e può, in particolare, prevederne la ripartizione regionale.

2. La Commissione può adottare modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.

3. Entro la fine del 1995 la Commissione presenta al Consiglio una relazione corredata di proposte relative all'applicazione, nel territorio dei nuovi Länder tedeschi, delle disposizioni applicabili nel resto della Comunità.

Entro la fine del 1996 il Consiglio si pronuncia su tali proposte.

Articolo 4 I

Le spese connesse con la concessione di premi di cui alla presente sezione sono considerate come misure di intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.»

3) Prima dell'articolo 5 è inserita la seguente indicazione:

«Sezione 2 — regime d'intervento».

4) Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento in uno o più Stati membri, o in una regione di uno Stato membro, di una o più categorie, qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate, dei codici NC 0201 10 e da 0201 11 a 0201 20 59, originarie della Comunità, può essere deciso nell'ambito di gare, bandite per garantire un sostegno accettabile del mercato, tenendo conto dell'andamento stagionale delle macellazioni.

Tali acquisti non possono superare, all'anno e per tutta la Comunità, i quantitativi seguenti:

- 750 000 tonnellate per il 1993;
- 650 000 tonnellate per il 1994;
- 550 000 tonnellate per il 1995;
- 400 000 tonnellate per il 1996;
- 350 000 tonnellate a decorrere dal 1997.

2. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, le gare possono essere bandite, conformemente alla procedura prevista al paragrafo 7, se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro sono simultaneamente soddisfatte le due seguenti condizioni, per un periodo di due settimane consecutive:

- il prezzo medio del mercato comunitario constatato sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore all'84 % del prezzo d'intervento;

- il prezzo medio di mercato constatato sulla base di detta tabella nello o negli Stati membri o in una o nelle regioni di uno Stato membro è inferiore all'80 % del prezzo di intervento.

Il prezzo di intervento è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

3. La sospensione delle gare per una o più qualità o gruppi di qualità è decisa quando si verifichi una delle due situazioni seguenti:

- per due settimane consecutive le due condizioni di cui al paragrafo 2 non sono simultaneamente soddisfatte;
- gli acquisti all'intervento non risultano più adeguati, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 1.

4. Si ricorre inoltre all'intervento se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio del mercato comunitario dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, accertato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 78 % del prezzo d'intervento e se in uno Stato membro o regioni di uno Stato membro il prezzo medio di mercato dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, accertato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 60 % del prezzo d'intervento; in questo caso, si procede agli acquisti per le categorie interessate negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui il livello di prezzo è inferiore a tale limite.

Per questi acquisti, fatto salvo il paragrafo 5, sono accettate tutte le offerte.

I quantitativi acquistati conformemente al presente paragrafo non sono presi in considerazione per l'applicazione dei massimali d'acquisto di cui al paragrafo 1.

5. Possono essere accettate in virtù dei regimi d'acquisto di cui ai paragrafi 1 e 4 soltanto le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato accertato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un'importo da determinare in base a criteri oggettivi.

6. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, i prezzi d'acquisto e i quantitativi accettati all'intervento sono determinati nel quadro delle gare e possono, in determinate circostanze, essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato constatati. Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessati. Esse sono bandite sulla base di un capitolato d'onori da determinare tenendo conto, nella misura necessaria, delle strutture commerciali.

7. Secondo la procedura prevista all'articolo 27:
- sono determinati le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento;
 - viene decisa l'apertura o la riapertura delle gare e la loro sospensione, nei casi di cui al paragrafo 3, ultimo trattino;
 - sono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento;
 - viene determinato l'importo della maggiorazione di cui al paragrafo 5;
 - sono decise le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare quelle destinate ad evitare una tendenza al ribasso dei prezzi di mercato;
 - vengono eventualmente stabilite le norme transitorie necessarie per l'applicazione del presente regime.

La Commissione decide:

- in merito all'apertura degli acquisti di cui al paragrafo 4, nonché alla loro sospensione nel caso in cui non sia più soddisfatta una o più condizioni previste in tale paragrafo;
- in merito alla sospensione degli acquisti di cui al paragrafo 3, primo trattino.

Articolo 6 a

1. Durante il periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1995 possono essere prese le misure speciali di intervento previste al paragrafo 2. Dette misure sono applicabili esclusivamente negli Stati membri che non applicano il premio di trasformazione di cui all'articolo 4 i.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento in uno o più Stati membri o in una regione di uno Stato membro di talune carni fresche o refrigerate, provenienti da bovini maschi

la cui carcassa pesa da 150 a 200 chilogrammi, originari della Comunità, può essere deciso nel quadro di procedure di gara.

3. I quantitativi di carni acquistate nel quadro delle misure speciali sono presi in considerazione per l'applicazione dei massimali d'acquisto di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.»

5) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 30 bis

Gli importi da pagare in virtù del presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.»

Articolo 2

1. Alle domande di premio speciale presentate per l'anno civile 1992 continua ad applicarsi il vecchio articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68.

Il regolamento (CEE) n. 468/87 è abrogato con effetto al 1° gennaio 1993. Esso resta applicabile alle domande presentate fino al 31 dicembre 1992 al più tardi.

2. Il regolamento (CEE) n. 1357/80 è abrogato con effetto al 1° gennaio 1993. Esso resta applicabile alle domande presentate fino al 31 dicembre 1992 al più tardi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

L'articolo 1, paragrafo 4 è applicabile a decorrere dalla prima gara bandita nel 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2067/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il mercato delle carni bovine risente di un costante calo del consumo nella Comunità; che, tenuto conto dell'assoluta necessità di creare un migliore equilibrio fra l'offerta e la domanda, occorre ridurre il prezzo d'intervento nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine nonché dare un nuovo orientamento al regime dei premi e introdurre un nuovo premio di ritiro dalla produzione di giovani bovini maschi di razze lattiere;

considerando che azioni specifiche, svolte da organizzazioni professionali e interprofessionali, intese a incoraggiare il consumo e la commercializzazione di carni bovine di qualità nella Comunità, possono anche contribuire al ripristino di un migliore equilibrio del mercato, incentivando la domanda; che occorre attenuare anche in tal modo la formazione di eccedenze e che è quindi opportuno dare la possibilità alla Comunità di partecipare al finanziamento di tali azioni;

considerando che è opportuno precisare le azioni che possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le suddette disposizioni mirano a creare un migliore equilibrio sul mercato delle carni bovine; che è quindi opportuno considerare le spese connesse al cofinanziamento comunitario come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità può partecipare al finanziamento di azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità, svolte da organizzazioni professionali o interprofessionali. La partecipazione della Comunità non può superare il 40% del costo reale di dette azioni.

2. Le azioni di promozione e di commercializzazione che prevedono un controllo integrale del sistema, dal produttore al consumatore, sul piano della qualità delle carni, possono beneficiare di priorità, in tal caso la partecipazione finanziaria della Comunità è aumentata al 60% del costo reale delle azioni.

Articolo 2

Le azioni e i programmi di promozione e di commercializzazione non devono essere orientati in funzione di marche commerciali né favorire prodotti provenienti da uno Stato membro particolare.

Articolo 3

Le spese connesse alla partecipazione finanziaria della Comunità si considerano come misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 4

La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 ⁽⁴⁾, in particolare quelle che definiscono le azioni di promozione e di commercializzazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 303 del 22. 11. 1991, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (vedi pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2068/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, i prezzi d'intervento dei bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il settore delle carni bovine è costantemente influenzato da fattori economici che determinano uno squilibrio strutturale fra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario, date le possibilità d'esportazione nei paesi terzi;

considerando che, al fine di risanare la situazione dell'agricoltura nel suo complesso, è stata adottata a favore dei settori che forniscono alimenti foraggeri, e più particolarmente del settore cerealicolo, una serie di misure, fra cui una riduzione dei prezzi istituzionali; che per il settore delle carni ne consegue una diminuzione del 10 % del prezzo medio di produzione;

considerando che, data l'incidenza economica di queste nuove condizioni di produzione, occorre ripercuoterle, nelle stesse proporzioni, sul livello del prezzo d'intervento; che, dato il rapporto costante fra il prezzo di produzione delle carni bovine e i prezzi di produzione delle carni suine e del pollame, si rende necessaria, per mantenere equilibrata la situazione concorrenziale fra tali settori, una diminuzione supplementare del 5 % del prezzo d'intervento delle carni bovine;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere adeguato tenendo conto delle condizioni transitorie decise per il settore dei cereali; che è quindi opportuno modulare in tre fasi l'attuazione della presente misura;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

considerando che durante tale periodo transitorio occorre derogare alla fissazione del prezzo d'intervento prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁴⁾, il prezzo d'intervento delle carcasse di animali maschi della classe di qualità R3, di cui alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 ⁽⁵⁾, è fissato a:

- 325,85 ecu/100 kg in peso carcassa per il periodo 1° luglio 1993-30 giugno 1994;
- 308,70 ecu/100 kg in peso carcassa per il periodo 1° luglio 1994-30 giugno 1995;
- 291,55 ecu/100 kg in peso carcassa per il periodo 1° luglio 1995-30 giugno 1996.

Tali prezzi sono fissati con riserva di ulteriore modifica resa necessaria dall'evoluzione del mercato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 303 del 22. 11. 1991, pag. 33.⁽²⁾ GU n. C 125 del 18. 5. 1992.⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (vedi pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale).⁽⁵⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2069/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che, alla luce dell'esperienza, il regolamento (CEE) n. 3013/89 ⁽⁴⁾ esige talune modifiche;

considerando che è opportuno, per motivi di buona gestione amministrativa, di far coincidere la data limite per il versamento del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 con la fine dell'esercizio finanziario;

considerando che la tendenza all'aumento del patrimonio ovino nella Comunità ha per effetto una sensibile diminuzione dei prezzi, con gravi conseguenze per l'equilibrio del mercato; che tale evoluzione, pur essendo parzialmente frenata dalle varie misure introdotte negli ultimi anni, soprattutto nel settore dei prezzi e degli stabilizzatori, ha tuttavia avuto per conseguenza un aumento della produzione e delle spese del FEAOG durante gli ultimi quattro anni;

considerando che è quindi opportuno applicare nuove misure, ispirate a un maggiore rigore, prevedendo, con riserva di disposizioni particolari applicabili alle associazioni di produttori, un limite individuale per produttore in base al totale dei premi concessi a ciascun produttore nella campagna 1991;

considerando che, al fine di contenere talune tendenze della produzione nella Comunità, è tuttavia opportuno applicare al suddetto totale un coefficiente fissato da ciascuno Stato membro e che riflette il rapporto fra il numero totale di animali ammissibili all'inizio del 1989, 1990 o 1991 e il numero totale di animali ammissibili che hanno dato diritto al premio nella campagna di commercializzazione 1991; che, tuttavia, devono essere previste disposizioni particolari per la Germania per tener conto di taluni problemi specifici dei nuovi «Länder»;

considerando che i nuovi produttori, nonché i produttori il cui patrimonio ovino di riferimento non corrisponde alla normale evoluzione delle mandrie non devono essere esclusi dal diritto al premio; che è opportuno, a tal uopo, prevedere una riserva nazionale costituita inizialmente mediante un prelievo forfettario sui limiti individuali di tutti i produttori; che occorre adottare provvedimenti per aumentare la riserva nelle zone meno favorite;

considerando che talune evoluzioni della produzione sono rese necessarie da eventuali modifiche del patrimonio o delle capacità di produzione dei beneficiari; che è opportuno prevedere che i diritti acquisiti in materia di limiti individuali possano, a talune condizioni, essere trasferiti ad altri produttori; che per dare al sistema del trasferimento la massima flessibilità possibile conviene consentire che il trasferimento dei diritti possa aver luogo anche senza trasferimento dell'azienda; che conviene assoggettare il trasferimento a norme che consentano che taluni diritti vengano ceduti senza versamento alla riserva nazionale per poter attribuire, in particolare, diritti a nuovi produttori;

considerando che, per tener conto del fatto che ai produttori dovrebbe essere consentito di ridurre la loro produzione per un periodo limitato, conviene autorizzare gli Stati membri a prevedere la possibilità di un trasferimento temporaneo dei diritti al premio;

considerando che è opportuno creare un legame fra le zone o località sensibili e la produzione ovina e caprina, al fine di assicurarne il mantenimento, soprattutto nelle zone in cui non esistono attività alternative;

considerando che l'introduzione del suddetto regime, mantenendo l'attuale livello delle mandrie, dovrebbe ridurre sensibilmente i rischi di bilancio; che è pertanto opportuno fissare il coefficiente di diminuzione del prezzo di base di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento al livello deciso per la campagna 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3013/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 5:

- nei paragrafi 3 e 5, «70%» è sostituito da «80%»;
- il testo del paragrafo 6, quarto comma è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU n. C 303 del 22. 11. 1991, pag. 35.⁽²⁾ GU n. C 125 del 18. 5. 1992.⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3246/91 (GU n. L 367 dell'8. 11. 1991, pag. 16).

«L'importo del premio definitivo è fissato immediatamente dopo la fine della campagna in questione e non oltre il 31 marzo. Entro il 15 ottobre dello stesso anno si procede, se del caso, al versamento del saldo.»

2) Sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 5 bis

1. Ai fini della concessione del premio di cui all'articolo 5 è instaurato un limite individuale per produttore.

Per i produttori che hanno beneficiato della concessione del premio prima della campagna 1992, il premio è versato a titolo della campagna 1993 e delle campagne successive nei limiti del numero di animali per i quali il premio è stato versato a titolo della campagna 1991, applicando a tale numero il coefficiente di cui al paragrafo 5.

Tuttavia, qualora questo coefficiente sia superiore a 1, gli Stati membri possono decidere di utilizzare, in tutto o in parte, il numero supplementare dei diritti al premio che ne risultano per alimentare la riserva di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1.

I limiti sono ridotti in maniera tale che possa essere costituita la riserva nazionale di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1.

2. In caso di circostanze naturali che hanno determinato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per la campagna 1991, è preso in considerazione il numero di capi corrispondente ai versamenti effettuati nella campagna più vicina. In caso di mancato versamento o di versamento ridotto del premio per la campagna 1991 a seguito dell'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, è preso in considerazione il numero di capi constatato all'atto del controllo che ha dato luogo a dette sanzioni.

3. In caso di associazioni o altre forme di cooperazione fra produttori, i limiti di cui al paragrafo 1 sono applicati individualmente a ciascuno dei produttori associati secondo la regola seguente:

- a) nel caso in cui il criterio di ripartizione delle mandrie previsto all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2385/91 ⁽¹⁾ sia stato comunicato dall'associazione di produttori all'autorità competente a titolo della campagna 1991, conformemente all'articolo 4 del suddetto regolamento, i limiti sono fissati per ciascun produttore sulla base di detto criterio di ripartizione.
- b) nel caso in cui il criterio di ripartizione previsto alla lettera a) non sia stato comunicato dall'associazione di produttori a titolo della campagna 1991, il premio è versato all'associazione nei limiti del numero di animali per i quali il premio è stato concesso all'associazione a titolo della campagna 1991 e secondo le regole definite al paragrafo 1. Un limite individuale è fissato per ciascun produttore a titolo della campagna 1993, secondo il criterio di ripartizione comunicato dall'associazione.

In caso di ulteriori modifiche della composizione dell'associazione, per il versamento del premio all'associazione si tiene conto della contabilizzazione dei limiti individuali di ciascun produttore che ha aderito all'associazione o l'ha abbandonata.

4. a) Il diritto al premio spetta ai produttori che hanno ottenuto il premio a titolo della campagna 1991 e che hanno presentato una domanda di premio anche a titolo della campagna 1992.

b) Se un produttore vende o cede altrimenti la sua azienda egli può trasferire tutti i suoi diritti al premio al suo successore nell'azienda.

Il produttore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori, senza trasferimento dell'azienda. La Commissione può stabilire, secondo la procedura prevista all'articolo 30, le norme specifiche relative al numero minimo che può formare oggetto di un trasferimento parziale.

In caso di trasferimento senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti al premio trasferiti, entro un limite del 15 %, è ceduta senza compenso alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, ai fini di una distribuzione gratuita a nuovi produttori o ad altri produttori prioritari di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2.

c) Gli Stati membri:

— prendono le misure necessarie per evitare che i diritti al premio vengano trasferiti fuori dalle zone sensibili o regioni in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale;

— possono prevedere che i trasferimenti dei diritti senza trasferimento dell'azienda sono effettuati o direttamente fra i produttori o per l'intermediario della riserva nazionale.

d) Gli Stati membri possono autorizzare, prima di una data da stabilirsi, cessioni temporanee di una parte dei diritti al premio che il produttore avente diritto non intende utilizzare.

e) I diritti al premio trasferiti o temporaneamente ceduti ad un produttore si sommano a quelli che gli sono stati attribuiti inizialmente.

Tuttavia, il premio effettivamente concesso a tasso pieno non deve superare i limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7.

f) La Commissione adotta le norme di attuazione del presente paragrafo secondo la procedura prevista all'articolo 30, in particolare quelle che consentano agli Stati membri di determinare, tenuto conto della struttura delle loro mandrie di pecore, la riduzione di cui al paragrafo 1 nonché

(1) GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.

quelle che consentono agli Stati membri di risolvere i problemi specifici connessi con il trasferimento dei diritti al premio di produttori che non sono proprietari delle superficie occupate della loro azienda.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri fissano un coefficiente che esprime il rapporto fra:

- a) il numero totale di animali ammissibili che hanno dato diritto al premio, presenti all'inizio di una delle campagne 1989, 1990 o 1991 nelle aziende dei beneficiari e
- b) il numero totale di animali ammissibili che hanno dato diritto al premio nella campagna 1991.

Gli Stati membri informano la Commissione prima del 31 ottobre 1992, sull'anno da essi scelto ai fini della lettera a).

Articolo 5 ter

1. Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale iniziale pari, al minimo all'1 % e, al massimo, al 3 % della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nel suo territorio. La riserva nazionale riceve anche i diritti a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b).

Per la Germania la riserva nazionale iniziale è calcolata in base al numero totale della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nei vecchi «Länder» tedeschi. La riserva concerne soltanto questi produttori.

2. Gli Stati membri utilizzano le riserve nazionali per la concessione, nei limiti delle medesime, di diritti, in particolare ai produttori in appresso indicati:

- a) produttori che hanno presentato una domanda di premio anteriormente alla campagna 1992 e hanno comprovato all'autorità competente che l'applicazione dei limiti, conformemente all'articolo 5 bis, comprometterebbe la validità economica della loro azienda, tenuto conto dell'esecuzione di un programma di investimenti nel settore ovino/caprino stabilito anteriormente al 1° gennaio 1993;
- b) produttori che hanno presentato a titolo della campagna 1991 una domanda di premio che, per circostanze eccezionali, non corrisponde alla situazione reale, quale risulta dalle campagne precedenti;
- c) i produttori che hanno presentato regolarmente una domanda di premio, senza aver presentato una tale domanda a titolo della campagna 1991;
- d) produttori che presentano una domanda di premio per la prima volta durante la campagna 1993 o nelle campagne successive;

e) produttori che hanno acquisito una parte delle superficie precedentemente riservate all'allevamento ovino e/o caprino da altri produttori.

3. È istituita una riserva addizionale, pari all'1 % della somma dei limiti individuali dei produttori nelle zone svantaggiate di ogni Stato membro; questa riserva viene assegnata unicamente ai produttori nella stessa zona, secondo criteri che saranno stabiliti dagli Stati membri.

Per la Germania la riserva nazionale addizionale è pari all'1 % della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nelle zone svantaggiate dei vecchi «Länder». Tale riserva concerne soltanto questi produttori.

4. Le modalità d'applicazione dell'articolo 5 bis e del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura sono adottate:

- le misure applicabili qualora in uno Stato membro la riserva nazionale non sia utilizzata;
- le misure necessarie a facilitare la transizione dal regime precedente a quello previsto dal presente regolamento, in particolare quelle concernenti i produttori e le associazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3 che hanno ricevuto il premio per la prima volta per la campagna 1992.

5. Entro il 1° luglio 1996, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime previsto all'articolo 5 bis e al presente articolo, accompagnata eventualmente da opportune proposte.

Articolo 5 quater

1. In deroga all'articolo 5 bis, paragrafo 1, per i nuovi «Länder» della Germania

- a) è fissato un limite regionale di 1 milione di animali ammissibili; tale quantitativo comprende tanto il quantitativo da distribuire inizialmente quanto la riserva da stabilire per questo territorio;
- b) la Germania stabilisce le condizioni di distribuzione di questo limite e la sua ripartizione regionale.

2. La Commissione adotta le norme di attuazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 30.

3. Entro la fine della campagna di commercializzazione 1995, la Commissione presenta al Consiglio una relazione corredata di proposte per l'applicazione nei territori dei nuovi «Länder» della Germania delle disposizioni applicabili nel resto della Comunità.

Il Consiglio delibera su questa proposta entro la fine della campagna di commercializzazione 1996».

- 3) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Tuttavia, a decorrere dalla campagna 1993, il coefficiente di diminuzione del prezzo di base di cui al paragrafo 2 è del 7%.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1993, ad eccezione dell'articolo 1, punto 1), primo trattino che è applicabile a decorrere dalla campagna 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2070/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando che le nozioni di «pecora che dà diritto al premio» e «capra che dà diritto al premio» contenute nel regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2643/80 ⁽³⁾, devono essere ridefinite a causa delle difficoltà di controllo che ne derivano; che, viste le difficoltà di ordine amministrativo inerenti all'elaborazione delle nuove definizioni, il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine ⁽⁴⁾, ha stabilito che esse continuino ad applicarsi ai premi che devono essere corrisposti per la campagna 1991;

considerando che le misure decise nel quadro del regolamento (CEE) n. 2069/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 ⁽⁵⁾, in particolare quelle concernenti la fissazione dei limiti individuali per la concessione del premio, permettono di superare dette difficoltà attraverso definizioni relativamente semplici e in grado di garantire, in maniera facilmente controllabile, che vengano presi in considerazione gli animali destinati alla produzione di carni ovine;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

considerando che, per motivi di corretta gestione amministrativa, è opportuno applicare le nuove definizioni soltanto a decorrere dall'inizio della campagna 1993 e mantenere quindi in applicazione per la campagna 1992 le definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 872/84;

considerando che conviene pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3493/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3493/90 è così modificato:

All'articolo 1, primo comma, sono aggiunti i punti seguenti:

- «4) pecora che dà diritto al premio: qualsiasi animale femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o che abbia almeno un anno di età;
- 5) capra che dà diritto al premio: qualsiasi animale femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o che abbia almeno un anno di età».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 1) è applicabile ai premi versati a titolo della campagna di commercializzazione 1993 e delle campagne successive.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 303 del 22. 11. 1991, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3493/90 (GU n. L 337 del 27. 11. 1990, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2071/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽⁴⁾ prevede la fissazione annuale di un limite di garanzia per il latte; che le disposizioni del regime del prelievo supplementare introdotto con l'articolo 5 quater del medesimo regolamento perseguono un analogo obiettivo e di fatto sostituiscono quelle dell'articolo 5 ter; che è quindi d'uopo abrogare quest'ultimo;

considerando che, per esigenze di semplicità, chiarezza normativa e buona prassi legislativa, è opportuno stabilire le disposizioni di base relative al regime del prelievo supplementare applicabile a decorrere dal 1° aprile 1993 a nome di un regolamento autonomo; che occorre quindi modificare in tal senso l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che per l'ottavo periodo del regime di prelievo supplementare è stato previsto di autorizzare gli Stati membri a registrare le cessioni temporanee di quantità di riferimento fino al 31 dicembre 1991; che pare opportuno mantenere questa disposizione meno rigida,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato nel modo seguente:

- 1) L'articolo 5 ter è abrogato.
- 2) Il testo dell'articolo 5 quater, paragrafo 1 bis, terzo comma è sostituito dal testo seguente:
«In deroga al primo comma, gli Stati membri possono autorizzare e registrare le cessioni temporanee fino al 31 dicembre al più tardi.»
- 3) Il testo dell'articolo 5 quater è sostituito dal testo seguente:
«Il regime dei prezzi è stabilito ferma restando l'attuazione del regime del prelievo supplementare.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1993 per quanto concerne l'articolo 1, punti 1) e 3).

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 816/92 (GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2072/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per due periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la politica seguita dalla Comunità in materia di prezzi sin dall'adesione, e segnatamente l'introduzione del regime degli stabilizzatori agricoli da un lato e la formulazione dei nuovi orientamenti della politica agricola comune dall'altro, non consente di operare il ravvicinamento al prezzo comune dei prezzi del latte scremato in polvere in Portogallo conformemente a quanto disposto dall'articolo 285 dell'atto di adesione; che detto prezzo è stato fissato, per la campagna 1992/1993, a 172,43 ecu/100 kg e che i prezzi portoghesi per il medesimo periodo sono rispettivamente di 210 ecu/100 kg sul continente e 207 ecu/100 kg nelle Azzorre; che, non solo per non aggravare il divario tra i prezzi considerati, bensì soprattutto per avvicinarli, occorre adattare le pertinenti modalità previste dall'atto di adesione e recepire il principio del riavvicinamento per tappe al prezzo comune dei prezzi del latte scremato in polvere praticati in Portogallo;

considerando che, data l'assoluta necessità di conseguire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda, il Consiglio ha deciso di prorogare il regime del prelievo supplementare introdotto nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riducendo nel contempo i quantitativi globali garantiti stabiliti nell'ambito di detto regime, senza pregiudizio di una revisione alla luce della situazione del mercato; che, tenuto conto della prevedibile diminuzione dei costi della produzione lattiera quale conseguenza della flessione dei prezzi dei cereali e dei concentrati, è opportuno ridurre il prezzo indicativo del latte per migliorare la posizione concorrenziale dei prodotti lattiero-caseari; che il prezzo indicativo del latte deve quindi venir diminuito correlativamente a quello degli altri prodotti agricoli;

considerando che, per il mercato del latte, occorre altresì porsi nell'ottica di un equilibrio a lungo termine tra offerta e domanda tenendo conto anche degli scambi esterni e fissare conseguentemente il prezzo del latte in una prospettiva

pluriennale, ferma restando la facoltà di operare in seguito gli adeguamenti resi necessari dall'evoluzione del mercato stesso;

considerando che i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale; che la posizione concorrenziale del burro induce a ridurre soltanto il prezzo d'intervento di questo prodotto mentre il prezzo d'intervento del latte scremato in polvere rimane invariato;

considerando che è opportuno che il divario tra il prezzo del latte scremato in polvere in Portogallo e il corrispondente prezzo comune venga eliminato in tre tappe, corrispondenti a ciascuna delle campagne considerate nell'ambito della fissazione pluriennale del prezzo indicativo del latte; che è stato possibile constatare che i prezzi di mercato del latte scremato in polvere praticati in Portogallo registrano un livello tale che il ravvicinamento così effettuato non potrà avere conseguenze negative per tale prodotto;

considerando che i prezzi d'intervento dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il divario tra i prezzi del latte scremato in polvere in Portogallo e il prezzo comune viene eliminato procedendo ad un ravvicinamento, in tre tappe, dei prezzi portoghesi al prezzo comune.

Il primo ravvicinamento è operato il 1° luglio 1993.

Il prezzo comune si applica in Portogallo a decorrere dal 1° luglio 1995.

Articolo 2

Il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue, ferma restando la possibilità di successivi adeguamenti:

⁽¹⁾ GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 43.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (vedi pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale).

1. Per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994

(ecu/100 kg)

	Comunità degli undici	Portogallo
a) prezzo indicativo del latte	26,47	26,47
b) prezzo d'intervento		
— burro	285,46	285,46
— latte scremato in polvere	172,43	195,48
— formaggio Grana padano		
— dell'età di 30-60 giorni	372,71	—
— dell'età di almeno 6 mesi	463,21	—
— formaggio parmigiano reggiano dell'età di almeno 6 mesi	512,07	—

2. Per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995

(ecu/100 kg)

	Comunità degli undici	Portogallo
a) prezzo indicativo del latte	26,13	26,13
b) prezzo d'intervento		
— burro	278,14	278,14
— latte scremato in polvere	172,43	183,95
— formaggio Grana padano		
— dell'età di 30-60 giorni	369,84	—
— dell'età di almeno 6 mesi	460,18	—
— formaggio parmigiano reggiano dell'età di almeno 6 mesi	509,04	—

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2073/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, nella Comunità, il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari è tra l'altro confrontato ad una continua diminuzione del consumo di alcuni di tali prodotti; che, data l'assoluta necessità di conseguire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda, il Consiglio ha deciso di prorogare il regime del prelievo supplementare introdotto nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riducendo nel contempo i quantitativi globali garantiti stabiliti nell'ambito di detto regime, senza pregiudizio di una revisione alla luce della situazione del mercato; che, per migliorare la posizione concorrenziale dei prodotti lattiero-caseari, è altresì previsto di ridurre i prezzi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾;

considerando che anche misure specifiche volte ad incentivare il consumo nella Comunità e a favorire l'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari possono contribuire al ripristino di un migliore equilibrio sul mercato, stimolando la domanda;

considerando che le disposizioni del presente regolamento perseguono lo stesso obiettivo del regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾; che non è pertanto necessario prorogare l'applicazione di detto regolamento;

considerando che le disposizioni in parola sono destinate a conseguire un migliore equilibrio sul mercato dei prodotti lattiero-caseari; che è quindi opportuno considerare le spese determinate dalle misure specifiche come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del

Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 4 vengono adottate misure relative alla promozione del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del settore.

2. Per misure ai sensi del paragrafo 1 si intendono le misure aventi per oggetto:

- a) la diffusione nella Comunità delle conoscenze esistenti, in particolare per quanto riguarda le qualità nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- b) l'esecuzione di ricerche concernenti, in particolare, gli aspetti nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- c) lo svolgimento di azioni pubblicitarie e promozionali nella Comunità a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- d) l'esecuzione di studi di mercato volti ad ampliare gli sbocchi commerciali del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 2

La Commissione comunica annualmente al Consiglio, anteriormente al 1° aprile, il programma delle misure ed azioni che intende adottare nel corso della campagna seguente.

Per la programmazione delle misure la Commissione può in particolare consultare organismi specializzati in studi di mercato e pubblicità ed istituti di ricerca.

Articolo 3

Le spese relative alle misure di cui all'articolo 1 sono considerate come interventi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 4

Le modalità d'attuazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (vedi pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1374/92 (GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2074/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, ha introdotto in detto settore, a decorrere dal 2 aprile 1984, un regime di prelievo supplementare; che tale regime, istituito per il periodo di nove anni che si concluderà il 31 marzo 1993, è volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari sia le conseguenti eccedenze strutturali; che esso resta necessario in futuro per il conseguimento di un migliore equilibrio del mercato; che è pertanto opportuno prevedere la prosecuzione del regime del prelievo per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 1993;

considerando che, per far tesoro dell'esperienza acquisita e per rispettare esigenze di semplicità e chiarezza atte a garantire la certezza giuridica dei produttori e degli altri interessati, la Commissione ha proposto al Consiglio di disciplinare in un regolamento autonomo il funzionamento del regime prorogato snellendo e uniformando la pertinente normativa;

considerando che, se la proroga del regime per altri sette anni può essere immediatamente adottata formalmente, si è

ritenuto opportuno adottare in un secondo momento, ma anteriormente al 31 dicembre 1992, la semplificazione e codificazione del regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° aprile 1993 è istituito, per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino sui quantitativi di latte o di equivalente latte consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.

Articolo 2

Per codificare e semplificare l'attuale normativa, anteriormente al 31 dicembre 1992 il Consiglio, in base alle proposte della Commissione, adotta le disposizioni necessarie, tra cui figurano anche quelle relative al trasferimento dei quantitativi di riferimento in talune situazioni specifiche.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2075/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

considerando che la politica agricola comune è volta a conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ed in particolare, nel settore del tabacco greggio, la stabilizzazione dei mercati e la garanzia di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata; che tali obiettivi possono essere realizzati adeguando le risorse al fabbisogno, soprattutto mediante una politica della qualità;

considerando che l'attuale situazione del mercato del tabacco, caratterizzata dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda, richiede un cambiamento radicale del regime comunitario che ha sinora disciplinato tale mercato, pur salvaguardando la coltura del tabacco da parte dei produttori tradizionali; che questo cambiamento consiste nel semplificare i meccanismi di gestione del mercato, nel contenere la produzione tenendo conto, al tempo stesso, del fabbisogno del mercato e delle esigenze di bilancio, e nel rafforzare i mezzi di controllo, onde garantire che i meccanismi di gestione realizzino pienamente gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che le diverse varietà di tabacco possono essere classificate in gruppi, in base ad analogie nei metodi di coltivazione e nei costi di produzione e tenendo conto delle denominazioni impiegate negli scambi internazionali;

considerando che, vista la situazione concorrenziale sul mercato, è necessario un sostegno a favore dei coltivatori tradizionali di tabacco incentrando tale sostegno su un regime di premi che consenta lo smaltimento del tabacco nella Comunità;

considerando che il regime dei premi può essere gestito efficacemente mediante contratti di coltivazione conclusi tra il coltivatore e l'impresa di prima trasformazione, che garantiscono al tempo stesso uno sbocco stabile ai coltivatori ed un approvvigionamento regolare all'impresa di trasformazione; che il versamento al produttore, da parte dell'impresa di trasformazione, di un importo pari al premio, fin dal momento della consegna del tabacco oggetto del contratto e conforme a determinati requisiti qualitativi, fornisce un sostegno ai coltivatori ed agevola nel contempo la gestione del regime dei premi;

considerando che, per limitare la produzione di tabacco nella Comunità e disincentivare nello stesso tempo la produzione di varietà difficili da smaltire, occorre stabilire un limite di garanzia globale massimo per la Comunità, da ripartire annualmente in limiti di garanzia specifici per ciascun gruppo di varietà;

considerando che per garantire il rispetto dei limiti di garanzia occorre istituire, per un periodo limitato, un regime di quote di trasformazione; che spetta agli Stati membri il compito di ripartire, in via transitoria ed entro i limiti di garanzia stabiliti, le quote di trasformazione tra le imprese interessate e che le regole comunitarie previste a tal fine mirano ad un'equa ripartizione, basata sui quantitativi trasformati in passato, senza tuttavia tener conto delle produzioni anomale constatate; che saranno adottate le misure necessarie per l'ulteriore ripartizione delle quote fra i produttori in condizioni soddisfacenti; che gli Stati membri che posseggono i dati necessari potranno ripartire le quote tra i produttori in base alla loro produzione degli anni scorsi;

considerando che è indispensabile che un'impresa di prima trasformazione non concluda contratti di coltivazione eccedenti la quota di trasformazione attribuitale; che occorre pertanto limitare il rimborso del premio al massimo al quantitativo corrispondente alla quota di trasformazione;

considerando che in un primo tempo occorre limitare al 1997 il periodo d'applicazione dei regimi di premi e di contenimento della produzione, in modo da poter riesaminare tali regimi in base all'esperienza ed adeguarli eventualmente per il periodo successivo;

considerando che ai fini del risanamento del mercato del tabacco e di un miglioramento qualitativo della produzione possono risultare utili varie misure di orientamento della produzione; che in particolare un aiuto specifico consentirà alle associazioni di produttori di contribuire a migliorare l'organizzazione e l'orientamento della produzione; che un programma di ricerca finanziato mediante una diminuzione del premio consentirà inoltre di adeguare maggiormente la

⁽¹⁾ GU n. C 295 del 14. 11. 1991, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 18.

produzione di tabacco alle esigenze comunitarie in materia di sanità pubblica; che è infine necessario un programma di riconversione per i produttori della varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIC e ibridi di Geudertheimer, in considerazione dell'importanza della coltivazione di queste varietà per l'economia di alcune regioni della Comunità;

considerando che la realizzazione di un mercato interno presuppone l'introduzione di un sistema unico degli scambi alle frontiere esterne;

considerando che è possibile rinunciare a qualsiasi restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia, per non lasciare il mercato comunitario indifeso in caso di eventuali perturbazioni dovute a situazioni eccezionali, occorre consentire alla Comunità di decidere rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando inoltre che circostanze impreviste di mercato potrebbero rendere necessarie misure eccezionali di sostegno, da decidersi dalla Commissione;

considerando che la realizzazione di un mercato interno potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi opportuno applicare al settore del tabacco le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in seguito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1);

considerando che, viste le esperienze passate, è indispensabile rafforzare i controlli nel settore del tabacco; che determinati poteri di controllo potrebbero essere attribuiti ad un'agenzia di controllo autonoma, per tener conto delle esigenze specifiche di questo mercato;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che il passaggio dal regime istituito con il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (2) al regime previsto dal presente regolamento deve avvenire nelle migliori condizioni; che a tal fine possono essere necessarie misure transitorie; che occorre inoltre rendere il nuovo regolamento pienamente applicabile solamente a partire dal raccolto 1993,

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

(2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 860/92 (GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio comporta disposizioni concernenti:

- un regime di premi;
- misure di orientamento e di contenimento della produzione;
- un regime degli scambi con i paesi terzi.

Essa concerne i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco del codice NC 2401.

Articolo 2

Le varietà di tabacco greggio sono classificate nei seguenti gruppi:

- a) Flue cured:
Tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo;
- b) Light air cured:
Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, senza lasciarli fermentare;
- c) Dark air cured:
Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, e lasciati fermentare naturalmente prima di essere commercializzati;
- d) Sun cured:
Tabacchi essiccati al sole;
- e) Fire cured:
Tabacchi essiccati al fuoco;
- f) Basma (sun cured);
- g) Katerini (sun cured);
- h) Kaba Koulac (classico) e simili (sun cured).

In allegato sono indicate le varietà di ciascun gruppo.

TITOLO I

Regime di premi

Articolo 3

1. A partire dal raccolto 1993 e sino al raccolto 1997 è istituito un regime di premi che prevede un importo unico per le varietà di tabacco che rientrano in uno stesso gruppo.

2. Tuttavia, è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivate in Belgio, Germania e Francia. Tale importo è pari al 50% della differenza tra il premio concesso a queste varietà a norma del paragrafo 1 e il premio applicabile al raccolto 1992.

3. Il premio mira a sostenere il reddito del produttore la cui produzione risponda alle esigenze del mercato e a consentire lo smaltimento del tabacco prodotto nella Comunità.

Articolo 4

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio fissa l'importo del premio e gli importi supplementari per raccolto, tenendo conto in particolare delle possibilità di smaltimento passate e di quelle prevedibili, in condizioni di concorrenza normali, per i vari tabacchi sul mercato comunitario e sul mercato mondiale.

2. L'importo del premio è fissato:

- a) per chilogrammo di tabacco in foglia che non abbia subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;
- b) per ogni gruppo di tabacco greggio.

Articolo 5

La concessione del premio è soggetta in particolare alle seguenti condizioni:

- a) provenienza del tabacco da una zona di produzione determinata per ciascuna varietà;
- b) sussistenza di requisiti qualitativi;
- c) fornitura del tabacco in foglia dal produttore all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.

Articolo 6

1. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:

- impegno dell'impresa di prima trasformazione di versare al coltivatore al momento della consegna, oltre al prezzo d'acquisto, un importo pari al premio per il quantitativo contrattuale effettivamente fornito;
- impegno del coltivatore di consegnare all'impresa di prima trasformazione tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi.

2. L'organismo competente rimborsa l'importo del premio all'impresa di prima trasformazione, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco da parte del coltivatore e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Tali modalità riguardano in particolare:

- la delimitazione delle zone di produzione per ciascuna varietà;
- i requisiti qualitativi del tabacco consegnato;
- gli elementi complementari del contratto di coltivazione e il termine ultimo per la sua conclusione;
- l'eventuale obbligo dell'impresa di prima trasformazione di costituire una cauzione nel caso di domande di anticipi, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione;
- le condizioni specifiche per la concessione del premio quando il contratto di coltivazione sia concluso con un'associazione di produttori;
- le disposizioni da applicare in caso di inadempimento degli obblighi che incombono al coltivatore o all'impresa di prima trasformazione.

TITOLO II

Regime di contenimento della produzione

Articolo 8

È fissato per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 350 000 tonnellate di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto. Tuttavia, per il raccolto 1993, il limite è di 370 000 tonnellate.

Entro tale limite il Consiglio stabilisce annualmente, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, i limiti di garanzia specifici per ogni gruppo di varietà tenendo conto, in particolare, della situazione di mercato e delle condizioni socio-economiche e agronomiche delle zone di produzione interessate.

Articolo 9

1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito, dal raccolto 1993 al raccolto 1997, un regime di quote di trasformazione.

2. Il Consiglio, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, ripartisce per ogni raccolto, tra gli Stati membri produttori, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.

3. In base ai quantitativi stabiliti secondo il paragrafo 2 e fatto salvo il paragrafo 4, per i raccolti 1993 e 1994 gli Stati membri ripartiscono in via transitoria le quote di trasformazione tra le imprese di prima trasformazione, in misura proporzionale alla media dei quantitativi loro conferiti per la trasformazione nel triennio precedente l'anno dell'ultimo

raccolto, ripartita per gruppo di varietà. Tuttavia, non si tiene conto dei quantitativi prodotti e conferiti del raccolto 1992. Tale ripartizione lascia impregiudicate le modalità di ripartizione delle quote di trasformazione per i raccolti successivi.

Le imprese di prima trasformazione che hanno avviato la propria attività dopo l'inizio del periodo di riferimento ottengono un quantitativo proporzionale alla media dei quantitativi loro conferiti per la trasformazione durante il periodo della loro attività.

Alle imprese di prima trasformazione che iniziano la loro attività durante l'anno del raccolto o durante l'anno precedente gli Stati membri riservano il 2 % dei quantitativi totali di cui dispongono per ogni gruppo di varietà. Entro tale percentuale dette imprese ottengono un quantitativo non superiore al 70 % della loro capacità di trasformazione, purché offrano sufficienti garanzie di efficienza e di durata della loro attività.

4. Tuttavia, gli Stati membri possono ripartire direttamente le quote tra i produttori, purché dispongano dei dati precisi necessari in merito alla produzione di tutti i coltivatori, con riferimento ai tre raccolti che precedono l'ultimo raccolto, per quanto riguarda le varietà e le quantità prodotte e consegnate alle imprese di trasformazione.

5. All'atto della ripartizione delle quote di trasformazione di cui ai paragrafi 3 e 4, nel calcolo della produzione di riferimento non si tiene conto, in particolare, dei quantitativi di tabacco greggio prodotti in eccedenza rispetto ai quantitativi massimi garantiti applicabili in forza del regolamento (CEE) n. 727/70.

Se del caso, viene tenuto conto della produzione solamente entro il limite della quota di trasformazione attribuita negli anni presi in considerazione.

Articolo 10

Un'impresa di prima trasformazione non può concludere contratti di coltivazione ed ottenere il rimborso dell'importo del premio per quantitativi superiori alla quota di trasformazione assegnata all'impresa stessa o al produttore.

Articolo 11

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23. Esse riguardano in particolare il sistema di ripartizione delle quote di cui all'articolo 9, paragrafo 5 e i presupposti per la distribuzione delle quote a livello dei produttori, con particolare riferimento alla loro situazione precedente.

TITOLO III

Misure di orientamento della produzione

Articolo 12

1. Nell'intento di concentrare l'offerta e di adeguarla alle esigenze qualitative del mercato, è concesso un aiuto speci-

fico pari al 10 % del premio, quando i contratti di coltivazione siano conclusi da un'impresa di prima trasformazione e un'associazione di produttori riconosciuta e le forniture oggetto dei contratti riguardano l'intera produzione dei membri di tale associazione.

2. L'aiuto specifico è versato all'associazione di produttori allo scopo di migliorare l'organizzazione e l'orientamento della produzione.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 23. Tali modalità prevedono in particolare disposizioni concernenti:

- la definizione dell'associazione di produttori che può beneficiare dell'aiuto specifico;
- le condizioni di riconoscimento dell'associazione;
- l'utilizzazione dell'aiuto specifico.

Articolo 13

1. È istituito un Fondo comunitario di ricerca e d'informazione nel settore del tabacco. Il Fondo è finanziato mediante una ritenuta non superiore all'1 % del premio al momento del pagamento.

2. Il Fondo finanzia e coordina programmi di ricerca e d'informazione volti ad approfondire le conoscenze sugli effetti nocivi del tabacco e sulle misure preventive e curative adeguate, nonché ad orientare la produzione comunitaria verso le varietà e qualità di tabacco meno nocive possibile.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 14

Un programma triennale di riconversione dalle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIc e ibridi di Geudertheimer verso altre varietà più richieste dal mercato, o verso altre colture agricole, è deciso dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 23. Il programma è attuato a partire dal raccolto 1993. Esso può contenere misure specifiche volte a compensare gli eventuali minori redditi connessi alla riconversione.

TITOLO IV

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 15

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroghe decise dalla Commissione, che delibera secondo la

procedura prevista all'articolo 23, sono vietate negli scambi con i paesi terzi:

- a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,
- b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere adottate opportune misure negli scambi con i paesi terzi, fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

2. Qualora si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro 24 ore dal ricevimento della richiesta.

3. Entro il termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ogni Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in questione.

TITOLO V

Disposizioni generali e transitorie

Articolo 17

Per far fronte a circostanze impreviste di mercato possono essere adottate misure eccezionali di sostegno del mercato, secondo la procedura prevista all'articolo 23. Tali misure possono essere adottate solamente nella misura e per la durata strettamente necessarie a sostenere il mercato.

Articolo 18

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 19

Le spese sostenute in applicazione dei titoli I e III sono considerate come spese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 20

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio. A tal fine notificano alla Commissione, entro i sei mesi successivi all'adozione del presente regolamento, le disposizioni pratiche di gestione e di controllo che intendono adottare. Entro i tre mesi successivi a tale notifica la Commissione approva tali disposizioni o ne chiede gli opportuni adeguamenti. In quest'ultimo caso lo Stato membro provvede quanto prima ad adeguare le proprie misure. Qualsiasi modifica delle disposizioni nazionali è immediatamente notificata dagli Stati membri alla Commissione, che la esamina secondo le stesse modalità.

2. Ciascuno Stato membro produttore costituisce, in conformità del proprio ordinamento giuridico, un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli nel quadro del regime comunitario sul tabacco. Tuttavia, gli Stati membri il cui limite di garanzia si situa, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, al di sotto di 45 000 tonnellate possono decidere di non costituire una tale agenzia.

3. L'agenzia gode di piena autonomia amministrativa. Essa è investita dallo Stato membro interessato di tutti i poteri necessari per l'assolvimento dei compiti ad essa assegnati.

Essa è costituita da agenti il cui numero e la cui formazione siano appropriati all'espletamento dei suddetti compiti.

4. Prima dell'inizio di ciascuna campagna, lo Stato membro interessato elabora, su proposta dell'agenzia, un bilancio previsionale ed un programma d'attività intesi a garantire la corretta applicazione del regime di premi, che sono poi trasmessi dallo Stato membro alla Commissione. Questa può chiedere allo Stato membro, fatte salve le responsabilità di quest'ultimo, qualsiasi modifica del bilancio previsionale e del programma che ritenga opportuna.

Agenti della Commissione possono seguire in qualsiasi momento tutte le attività svolte dall'agenzia.

L'agenzia trasmette periodicamente allo Stato membro ed alla Commissione relazioni sulle attività svolte. Le relazioni devono riferire in merito alle difficoltà eventualmente riscontrate e formulare, se del caso, proposte di miglioramento del regime di controllo.

5. Le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee nella misura del 50%; lo Stato membro interessato finanzia il rimanente 50%.

6. L'importo annuo delle spese effettive di cui al paragrafo 5 è deciso dalla Commissione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri interessati. Tale importo è concesso previa constatazione, da parte della Commissione, che l'agenzia in questione è stata costituita ed ha assolto i suoi compiti. Per facilitare la costituzione ed il funzionamento

dell'agenzia, l'importo in questione può essere anticipato durante l'anno in più rate, in base al bilancio annuale dell'agenzia, elaborato di concerto con lo Stato membro e la Commissione prima della fine di ottobre di ogni anno successivo.

7. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli agenti di controllo, designati in forza dei paragrafi 2, 3 e 4,

- abbiano accesso agli impianti di produzione, trasformazione e commercializzazione,
- possano consultare i dati contabili o altri documenti utili per i controlli ed ottenere copie o estratti,
- possano richiedere tutte le informazioni utili.

8. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 21

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di questi dati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 22

È istituito un comitato di gestione per il tabacco, in appresso denominato «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 23

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 24

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 25

L'applicazione del presente regolamento tiene conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 26

Anteriormente al 1° aprile 1996, la Commissione presenta al Consiglio una proposta relativa ai regimi previsti dai titoli I e II, applicabili a partire dal raccolto 1998. Il Consiglio delibera su tale proposta secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 27

Le misure transitorie eventualmente necessarie per agevolare il passaggio dal regime del regolamento (CEE) n. 727/70 a quello del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 28

Il regolamento (CEE) n. 727/70 è abrogato con effetto dal raccolto 1993.

Articolo 29

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal raccolto 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE IN GRUPPI DELLE VARIETÀ DI TABACCO

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| I. FLUE CURED | Beneventano |
| Virginia | Brasile Selvaggio e varietà simili |
| Virgin D e ibridi derivati | Burley fermentato |
| Bright | Havana |
| II. LIGHT AIR CURED | IV. FIRE CURED |
| Burley | Kentucky e ibridi derivati |
| Badischer Burley e ibridi derivati | Moro di Cori |
| Maryland | Salento |
| III. DARK AIR CURED | V. SUN CURED |
| Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso | Xanti-Yakà |
| Paraguay e ibridi derivati | Perustitza |
| Dragon vert e ibridi derivati | Samsun |
| Philippin | Erzegovina e varietà simili |
| Petit Grammont (Flobecq) | Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1 |
| Semois | Kaba Koulak non classico |
| Appelterre | Tsebelja |
| Nijkerk | Mavra |
| Misionero e ibridi derivati | VI. Basmas |
| Rio Grande e ibridi derivati | VII. Katerini e varietà simili |
| Forchheimer Havanna Ilc | VIII. Kaba Koulak Classico |
| Nostrano del Brenta | Elassona |
| Resistente 142 | Myrodata Agrinion |
| Gojano | Zichnomyrodata |
| Ibridi di Geudertheimer | |
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2076/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché i limiti di garanzia ripartiti per gruppi di varietà e per Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 8, secondo comma e l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che, all'atto della fissazione dei premi nel settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che l'importo dei premi deve tener conto in particolare delle possibilità di smercio registrate in passato e di quelle prevedibili per i diversi tipi di tabacco, in condizioni di concorrenza normali;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevedono la ripartizione annua dei limiti di garanzia per ciascun gruppo di varietà tra gli Stati membri produttori; che occorre stabilire il livello di tali limiti per i raccolti 1993 e 1994, tenendo conto, in particolare, delle condizioni di mercato e di quelle socioeconomiche ed agronomiche nelle zone di produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1993, l'ammontare del premio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio, nonché gli importi supplementari sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per i raccolti 1993 e 1994, i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono fissati, per gruppo di varietà e per Stato membro, nell'allegato II del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ Vedi pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. C 295 del 14. 11. 1991, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 18.

ALLEGATO I

PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEL RACCOLTO 1993

	I Flue cured	II Light air cured	III Dark air cured	IV Fire cured	V Sun cured	VI Basma	VII Katerini	VIII Kaba Koulak
(ECU/kg)	2,273	1,818	1,818	2,000	1,818	3,000	2,545	1,818

IMPORTI SUPPLEMENTARI

Varietà	ECU/kg
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	0,356
Badischer Burley E e ibridi derivati	0,569
Virgin D, Virginia e ibridi derivati	0,325
Paraguay e ibridi derivati, Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appel terre	0,265
Nijerk	0,155
Misionero e ibridi derivati, Rio Grande e ibridi derivati	0,169

ALLEGATO II

LIMITI DI GARANZIA 1993

	I Flue cured	II Light air cured	III Dark air cured	IV Fire cured	V Sun cured	Altri			Totale (t)
						VI Basmas	VII Katerini	VIII K. Koulak	
Italia	47 600	51 600	21 800	9 100	15 000				145 100
Grecia	30 000	12 400			20 650	27 500	23 400	20 000	133 950
Spagna	28 300	4 970	9 000	30					42 300
Portogallo	5 500	1 200							6 700
Francia	8 000	7 050	13 000						28 050
Germania	2 500	6 000	3 500						12 000
Belgio			1 900						1 900
	121 900	83 220	49 200	9 130	35 650	27 500	23 400	20 000	370 000

LIMITI DI GARANZIA 1994

	I Flue cured	II Light air cured	III Dark air cured	IV Fire cured	V Sun cured	Altri			Totale (t)
						VI Basmas	VII Katerini	VIII K. Koulak	
Italia	47 600	45 000	17 200	9 000	14 000				132 800
Grecia	29 000	12 300			16 400	26 500	22 500	20 000	126 700
Spagna	28 300	4 970	9 000	30					42 300
Portogallo	5 500	1 200							6 700
Francia	8 700	7 900	11 000						27 600
Germania	2 500	6 000	3 500						12 000
Belgio			1 900						1 900
	121 600	77 370	42 600	9 030	30 400	26 500	22 500	20 000	350 000

REGOLAMENTO (CEE) N. 2077/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le prospettive a medio e lungo termine dei mercati agricoli sia comunitari che mondiali rendono necessario l'adattamento di alcuni strumenti della politica agricola comune, al fine di ristabilire l'equilibrio dei mercati; che tale adattamento, rendendo, in particolare, più flessibili gli strumenti istituzionali di sostegno dei mercati, impone una modifica del comportamento economico degli operatori interessati, al fine di una migliore percezione delle realtà dei mercati;

considerando che le organizzazioni interprofessionali, costituite per iniziativa di operatori, individuali o associati, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali interessate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione nel settore del tabacco, possono contribuire a una migliore percezione delle realtà del mercato, facilitando un'evoluzione dei comportamenti economici e migliorando la conoscenza o l'organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; che talune delle loro attività possono contribuire a creare un migliore equilibrio del mercato e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato; che è opportuno definire le azioni in cui si può concretizzare tale contributo delle organizzazioni interprofessionali;

considerando che in tale prospettiva è opportuno concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni che, a livello regionale, interregionale o comunitario, comprovino una sicura rappresentatività e svolgono azioni positive rispondenti ai suddetti obiettivi; che detto riconoscimento deve emanare dagli Stati membri o dalla Commissione in funzione della sfera d'attività dell'organizzazione interprofessionale;

considerando che, per rafforzare talune azioni delle organizzazioni interprofessionali che presentano un particolare interesse sotto il profilo dell'attuale regolamentazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco, è opportuno prevedere la possibilità di estendere, a determinate condizioni, all'insieme dei produttori e delle associazioni non aderenti di una o più regioni le regole

adottate per i propri membri dalle organizzazioni interprofessionali; che è inoltre opportuno porre a carico dei non aderenti tutti o parte dei contributi per la copertura delle spese non amministrative sostenute per l'esecuzione di dette azioni; che detta possibilità deve concretizzarsi nel quadro di una procedura che garantisca i diritti degli ambienti socio-economici interessati e tuteli in particolare gli interessi dei consumatori;

considerando che altre azioni svolte dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare un interesse economico o tecnico generale per il settore del tabacco e come tali risultare vantaggiose per l'insieme degli operatori delle categorie professionali interessate, quantunque non aderiscano all'organizzazione; che in tal caso è giustificato porre a carico dei non aderenti i contributi per la copertura delle spese diverse da quelle amministrative, che risultano direttamente dall'esecuzione delle azioni in oggetto;

considerando che, ai fini della corretta applicazione di questa disciplina, è opportuno organizzare una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, affidando inoltre a quest'ultima un potere permanente di controllo, in particolare sul riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che svolgono la loro attività a livello regionale o interregionale e sugli accordi e pratiche concordate adottati da tali organizzazioni;

considerando che è opportuno prevedere, per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati, la pubblicazione, all'inizio di ogni anno, dell'elenco delle organizzazioni riconosciute durante l'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato durante lo stesso periodo, nonché delle regole la cui efficacia è stata estesa indicando inoltre il relativo campo d'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le condizioni per il riconoscimento e l'esercizio dell'attività delle organizzazioni interprofessionali che operano nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del tabacco.

Articolo 2

Sono riconosciute ai sensi del presente regolamento le organizzazioni interprofessionali:

- 1) che raggruppano i rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione ed al commercio del tabacco;

⁽¹⁾ GU n. C 295 del 14. 11. 1991, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 31.

- 2) che sono state costituite per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che le compongono e
- 3) che svolgono, a livello di una o più regioni della Comunità o di tutta la Comunità, alcune delle attività seguenti, tenendo conto eventualmente degli interessi dei consumatori:
 - a) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato del tabacco in foglia o del tabacco in colli;
 - b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
 - c) migliorare la conoscenza e la trasparenza del mercato;
 - d) accrescere la valorizzazione del prodotto, in particolare mediante azioni di marketing e la ricerca di nuove utilizzazioni che non compromettano la salute pubblica;
 - e) orientare il settore verso prodotti più adatti ai fabbisogni del mercato e alle esigenze della salute pubblica;
 - f) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e a garantire la qualità del prodotto e la tutela del suolo;
 - g) sviluppare metodi e strumenti per migliorare la qualità del prodotto nella fase della produzione e della trasformazione;
 - h) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri riconoscono, su domanda, le organizzazioni interprofessionali stabilite sul proprio territorio e che:
 - a) esercitano la loro attività a livello regionale o interregionale nell'ambito di detto territorio;
 - b) rappresentano una parte significativa dei produttori e/o degli operatori commerciali in rapporto alla sfera d'attività e alle categorie professionali interessate; l'organizzazione interprofessionale che abbia una sfera d'attività interregionale deve dimostrare di possedere una rappresentatività minima in ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle regioni in cui è presente;
 - c) svolgono varie attività fra quelle menzionate all'articolo 2, punto 3);
 - d) non si occupano, come tali, della produzione, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti contemplati dall'organizzazione dei mercati di cui all'articolo 1.
2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto domanda, unitamente a tutte le informazioni utili relative ai settori di attività economiche che esse raggruppano, alla loro rappresentatività e alle azioni svolte, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari.

La Commissione può opporsi al riconoscimento entro 60 giorni dalla notificazione.

3. Gli Stati membri revocano il riconoscimento:

- a) se i requisiti previsti dal presente regolamento sono venuti meno;
- b) se l'organizzazione interprofessionale contravviene a uno dei divieti enunciati all'articolo 7, paragrafo 3, senza pregiudizio dei procedimenti penali di diritto nazionale;
- c) se l'organizzazione interprofessionale viola l'obbligo di notificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le decisioni di revoca del riconoscimento.

Articolo 4

1. La Commissione riconosce, su domanda, le organizzazioni interprofessionali che:
 - a) esercitano le loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri o su scala comunitaria;
 - b) sono state costituite secondo la legislazione di uno Stato membro o secondo il diritto comunitario;
 - c) possiedono i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e d).
2. La Commissione comunica le domande di riconoscimento agli Stati membri sul cui territorio è stabilita l'organizzazione interprofessionale e nei quali questa esercita le sue attività. I suddetti Stati membri possono presentare le loro osservazioni entro due mesi a decorrere dall'invio di detta comunicazione.

La Commissione decide sul riconoscimento entro tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni utili.

3. La Commissione revoca il riconoscimento alle organizzazioni di cui al paragrafo 1 nei casi elencati all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 5

La Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie «C», l'elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, con l'indicazione del settore economico o della zona d'attività, nonché delle attività esercitate ai sensi dell'articolo 2. Vengono altresì pubblicate le revoche di riconoscimento.

Articolo 6

Il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali ha gli effetti di un'autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 2, punto 3), alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 1 del regolamento n. 26 ⁽¹⁾, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, punto 3).

2. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- che gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione; e
- che quest'ultima, entro tre mesi dalla comunicazione di tutti gli elementi di valutazione necessari, non abbia dichiarato tali accordi o pratiche concordate incompatibili con la normativa comunitaria.

Tali accordi e pratiche concordate non possono essere attuati fino alla scadenza di detto termine.

3. Sono dichiarati in ogni caso contrari alla regolamentazione comunitaria gli accordi e le pratiche concordate che:

- possono causare una qualsivoglia compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità;
- possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato;
- possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune (PAC) perseguiti dall'azione interprofessionale;
- prevedono la fissazione di prezzi o di quote, senza pregiudizio di misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della regolamentazione comunitaria;
- possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

4. La Commissione, qualora dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui al paragrafo 2, secondo trattino constati che le condizioni d'applicazione del presente regolamento non sono rispettate, adotta una decisione che dichiara l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato applicabile all'accordo o alla pratica concordata di cui trattasi.

La decisione non ha effetto prima del giorno della sua notificazione all'organizzazione interprofessionale interes-

⁽¹⁾ Regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 49 (GU n. 53 dell'1. 7. 1962, pag. 1571/62).

sata, salvo che questa abbia fornito indicazioni inesatte o abbia abusato dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1. Le organizzazioni interprofessionali possono chiedere che, nella zona in cui esercitano la loro attività, alcuni dei loro accordi o pratiche concordate siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori individuali e delle associazioni dei settori che non aderiscono alle organizzazioni stesse.

Ai fini di detta estensione di efficacia, le organizzazioni devono essere rappresentative di almeno due terzi del settore produttivo e/o commerciale di cui trattasi. Qualora il progetto di estensione dell'efficacia delle loro regole abbia un campo d'applicazione interregionale, le organizzazioni interprofessionali devono dimostrare di possedere una rappresentatività minima, per ciascuna delle categorie raggruppate e in ognuna delle regioni in cui sono presenti.

2. Le regole di cui può chiedersi l'estensione di efficacia devono essere applicate da almeno un anno e vertere su uno dei seguenti oggetti:

- a) conoscenza della produzione e del mercato,
- b) definizione di qualità minime,
- c) impiego di metodi colturali di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente,
- d) definizione di norme minime in tema di condizionamento e di imballaggio,
- e) uso di sementi certificate e controllo di qualità dei prodotti.

3. L'estensione dell'efficacia delle regole è subordinata all'approvazione della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 9

1. Per quanto riguarda le regole emanate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri, questi provvedono ad informare gli ambienti socioeconomici interessati mediante la pubblicazione degli accordi o delle pratiche concordate che si prevede di rendere efficaci per gli operatori individuali o le associazioni non aderenti di una regione o di un insieme di regioni.

Detta pubblicazione assegna un termine di due mesi agli ambienti interessati per presentare le loro osservazioni.

2. Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 e prima di prendere una decisione, gli Stati membri notificano alla Commissione le regole che intendono rendere obbligatorie

per i non aderenti, unitamente a tutte le informazioni utili. La notificazione contiene tutte le osservazioni raccolte a seguito della pubblicazione di cui al paragrafo 1, nonché una valutazione della domanda di estensione di efficacia.

3. La Commissione cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie «C», delle regole di cui le organizzazioni interprofessionali, da essa riconosciute ai sensi dell'articolo 4, chiedono l'estensione di efficacia. La pubblicazione assegna un termine di due mesi agli Stati membri e agli ambienti socioeconomici interessati per presentare le loro osservazioni.

4. Qualora le regole la cui efficacia si chiede di estendere costituiscano «norme tecniche» ai sensi della direttiva 83/189/CEE ⁽¹⁾, la comunicazione delle medesime alla Commissione, secondo l'articolo 8 di tale direttiva, è effettuata contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 2.

Salva l'applicazione del paragrafo 5, in presenza delle condizioni per la formulazione di un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 9 della suddetta direttiva, la Commissione rifiuta l'approvazione delle regole la cui efficacia si chiede di estendere.

5. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi dalla notificazione da parte degli Stati membri ai sensi del paragrafo 2, ed entro cinque mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* della domanda di estensione di efficacia delle regole in caso di applicazione del paragrafo 3.

La Commissione adotta comunque una decisione negativa qualora constati che tale estensione:

- eliminerebbe la concorrenza in una parte sostanziale del mercato comune,
- comprometterebbe la libertà degli scambi o
- pregiudicherebbe gli obiettivi della politica agricola comune o quelli di altre normative comunitarie.

6. Le regole di cui è stata estesa l'efficacia sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. Qualora, in applicazione del presente articolo, determinate regole siano rese obbligatorie per i non aderenti ad un'organizzazione interprofessionale, lo Stato membro interessato o, secondo il caso, la Commissione possono decidere che gli operatori individuali o le associazioni non aderenti debbano versare all'organizzazione tutti o parte dei contributi imposti agli aderenti, nei limiti in cui non siano destinati a coprire le spese amministrative connesse all'applicazione di queste regole o pratiche concordate.

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/230/CEE (GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 15).

Articolo 10

1. Qualora una o più azioni di cui al paragrafo 2 svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta siano di interesse economico generale per gli operatori le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti di cui trattasi, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento o la Commissione nel caso di riconoscimento in forza dell'articolo 4, può decidere che gli operatori individuali o le associazioni non aderenti all'organizzazione che beneficino delle suddette azioni debbano versare all'organizzazione tutti o parte dei contributi imposti agli aderenti, nei limiti in cui siano destinati a coprire le spese direttamente conseguenti all'esecuzione delle azioni in questione, esclusa qualsiasi spesa amministrativa.

2. Le azioni di cui al presente articolo vertono su uno dei seguenti oggetti:

- la ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare mediante nuovi tipi di impiego, che non compromettono la salute pubblica;
- gli studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli;
- la ricerca di metodi colturali che consentano di limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, assicurando la salvaguardia del suolo e dell'ambiente.

3. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni che intendono adottare in applicazione del paragrafo 1. Queste possono avere effetto solo alla scadenza di un termine di tre mesi dalla notificazione alla Commissione. Entro il medesimo termine la Commissione può chiedere il rigetto parziale o totale del progetto di decisione, qualora appaia infondato l'interesse economico generale fatto valere.

4. Se le azioni eseguite da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta dalla Commissione in forza dell'articolo 4 sono d'interesse economico generale, la Commissione comunica agli Stati membri interessati il proprio progetto di decisione. Gli Stati membri trasmettono le loro osservazioni entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 11

Ogni provvedimento degli Stati membri o della Commissione avente ad oggetto l'istituzione di un contributo a carico di operatori individuali o di associazioni non aderenti a un'organizzazione interprofessionale viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso può avere effetto solo alla scadenza di un termine di due mesi dalla sua pubblicazione.

Articolo 12

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ⁽²⁾.

⁽²⁾ Vedi pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le esigenze in materia di protezione ambientale sono una componente della politica agricola comune;

considerando che le misure volte a ridurre la produzione agricola nella Comunità devono avere conseguenze positive sotto il profilo ambientale;

considerando che molteplici fattori influiscono sull'ambiente e che quest'ultimo è sottoposto a pressioni di natura assai varia nel territorio comunitario;

considerando che gli agricoltori, col sostegno di un regime di aiuti appropriati, possono svolgere un ruolo decisivo per l'intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio;

considerando che l'istituzione di un regime di aiuti volto a incentivare una sensibile riduzione dell'impiego di concimi o fitofarmaci oppure l'applicazione di metodi di agricoltura biologica può contribuire non solo a limitare i rischi dell'inquinamento di origine agricola, ma anche ad adeguare i vari settori produttivi alle esigenze dei mercati, favorendo produzioni meno intensive;

considerando che una riduzione del bestiame delle aziende o della densità di animali per ettaro può contribuire a evitare i danni ambientali dovuti all'ampiezza eccessiva del numero di ovini e bovini; che pertanto occorre integrare nel regime contemplato dal presente regolamento il regime di estensivizzazione previsto, per talune produzioni, all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽⁴⁾;

considerando che le produzioni destinate a impieghi non alimentari nel quadro di un regime comunitario di ritiro dei seminativi devono rispettare le esigenze della tutela dell'ambiente; che, di conseguenza, il presente regime non deve essere applicato a tali produzioni;

considerando che un regime inteso a promuovere l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione particolari può costituire uno strumento efficace per la soluzione di vari problemi specifici di difesa dell'ambiente e dello spazio naturale e contribuire pertanto alla realizzazione degli obiettivi perseguiti nel settore ambientale;

considerando che numerose zone agricole e rurali della Comunità sono sempre più esposte a rischi di spopolamento, di erosione, d'inondazione, d'incendio dei boschi e che l'istituzione di misure espressamente destinate a promuovere la cura delle superfici può servire a ridurre tali rischi;

considerando che, data la gravità dei problemi, i regimi di aiuti devono essere applicabili a tutti gli agricoltori della Comunità che si impegnino a esercitare la loro attività in modo da proteggere, mantenere in buone condizioni o migliorare l'ambiente o lo spazio naturale e che rinuncino a qualsiasi nuova iniziativa volta a intensivizzare la produzione agricola;

considerando che il regime di ritiro dei seminativi dalla produzione, attualmente previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, è sostituito da disposizioni incluse nelle regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati; che si rivela nondimeno opportuno instaurare un regime comportante un ritiro di lunga durata dei terreni agricoli per scopi di carattere ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali;

considerando che le misure contemplate dal presente regolamento devono incitare gli agricoltori ad assumere impegni che li vincolino all'esercizio di un'agricoltura compatibile con le esigenze della tutela ambientale e con la cura dello spazio naturale, il che contribuirà all'equilibrio dei mercati; che tali misure devono compensare gli agricoltori per le perdite di reddito loro arrecate dalla riduzione della produzione e/o dall'aumento dei costi di produzione, nonché per il ruolo che essi svolgono nel miglioramento dell'ambiente;

considerando che l'introduzione, da parte degli Stati membri, di norme di comportamento in agricoltura può contribuire anch'essa a rendere i metodi di produzione più compatibili con le esigenze della tutela ambientale;

considerando che la diversità delle condizioni ambientali e naturali e delle strutture agrarie nelle varie zone della Comunità richiede un adattamento corrispondente delle

⁽¹⁾ GU n. C 300 del 21. 11. 1991, pag. 7.⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

misure previste; che appare quindi opportuno predisporre l'applicazione nell'ambito di programmi zionali di gestione dei terreni agricoli o abbandonati ed eventualmente inquadrati da disposizioni regolamentari nazionali;

considerando che tanto la Comunità quanto gli Stati membri devono intensificare le iniziative di formazione e informazione per incoraggiare l'introduzione di metodi produttivi agricoli e forestali compatibili con l'ambiente e, più particolarmente, l'applicazione di un codice di comportamento in agricoltura, nonché l'agricoltura biologica;

considerando che, per assicurare la massima efficacia di tali programmi, è indispensabile provvedere alla diffusione e al controllo periodico dei risultati ottenuti;

considerando che le misure in programma devono contribuire al conseguimento di taluni obiettivi specifici della normativa comunitaria in materia ambientale;

considerando che la Comunità, in quanto cofinanziatrice dell'azione, deve poter accertarsi che le disposizioni di attuazione adottate dagli Stati membri concorrano a realizzare gli obiettivi; che è opportuno, a tal fine, avvalersi della struttura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione istituita dall'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e fra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ⁽¹⁾;

considerando che è necessario integrare le risorse disponibili per l'attuazione delle misure contemplate dal presente regolamento con le risorse previste per la realizzazione delle azioni avviate in virtù dei regolamenti sui fondi strutturali, soprattutto di quelle applicabili alle regioni interessate dagli obiettivi 1 e 5 b) definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi del regime di aiuti

Al fine di:

- completare le trasformazioni previste nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati,
- contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale,
- contribuire ad assicurare agli agricoltori un reddito adeguato,

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

è istituito un regime comunitario di aiuti cofinanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia.

Tale regime comunitario di aiuti ha le seguenti finalità:

- a) promuovere l'impiego di metodi di produzione agricola che riducano gli effetti inquinanti dell'agricoltura, contribuendo nel contempo, mediante una riduzione della produzione, ad un migliore equilibrio dei mercati;
- b) promuovere l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, delle produzioni vegetali e dell'allevamento bovino e ovino, compresa la riconversione dei seminativi in pascoli estensivi;
- c) promuovere forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, dello spazio naturale, del paesaggio, delle risorse naturali, del suolo, nonché della diversità genetica;
- d) incentivare la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati, nelle zone in cui essa si dimostri necessaria per ragioni ecologiche o per il sussistere di rischi naturali o d'incendio e prevenire in tal modo i pericoli connessi allo spopolamento delle regioni agricole;
- e) incoraggiare un ritiro di lunga durata dei seminativi per scopi di carattere ambientale;
- f) incoraggiare la gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative;
- g) promuovere la sensibilizzazione e la formazione degli agricoltori a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della tutela ambientale e con la cura dello spazio naturale.

Articolo 2

Regime di aiuti

1. A condizione che abbia effetti positivi per l'ambiente e lo spazio naturale, il regime può comprendere aiuti destinati agli imprenditori agricoli che assumano uno o più dei seguenti impegni:

- a) sensibile riduzione dell'impiego di concimi e/o fitofarmaci, oppure mantenimento delle riduzioni già effettuate o introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;
- b) estensivizzazione delle produzioni vegetali con mezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato o riconversione dei seminativi in pascoli estensivi;
- c) riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di superficie foraggera;

- d) impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio, oppure allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione;
- e) cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati;
- f) ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici;
- g) gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative.

2. Il regime può comprendere inoltre misure volte a migliorare la formazione degli agricoltori per quanto concerne l'impiego di metodi di produzione agricoli o forestali compatibili con l'ambiente.

Articolo 3

Programmi di aiuti

1. Gli Stati membri mettono in applicazione, sulla totalità del loro territorio e secondo le proprie esigenze specifiche, il regime di aiuti di cui all'articolo 2 per mezzo di programmi zionali pluriennali imperniati sugli obiettivi di cui all'articolo 1. I programmi rispecchiano la diversità delle situazioni ambientali, delle condizioni naturali, delle strutture agrarie, dei principali orientamenti della produzione agricola e delle priorità comunitarie in materia ambientale.
2. Ciascun programma si riferisce a una zona omogenea dal punto di vista dell'ambiente e dello spazio naturale e prevede, in linea di principio, tutti gli aiuti di cui all'articolo 2. Tuttavia, sulla base di un'opportuna motivazione, esso può limitarsi a prevedere gli aiuti più confacenti alle caratteristiche specifiche di una determinata zona.
3. Ciascun programma ha una durata minima di cinque anni e contiene almeno i seguenti dati:
 - a) delimitazione della zona geografica e, se del caso, delle sottozone interessate;
 - b) descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali e strutturali della zona;
 - c) descrizione degli obiettivi perseguiti e motivazione degli stessi in rapporto alle caratteristiche della zona, compresa l'indicazione della legislazione comunitaria i cui obiettivi sono realizzati dal programma;
 - d) criteri per la concessione degli aiuti, tenuto conto dei problemi esistenti;
 - e) stima delle spese annuali per la realizzazione del programma stesso;

- f) disposizioni adottate per l'adeguata informazione degli operatori agricoli e rurali.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono stabilire un quadro normativo generale per l'applicazione orizzontale, nell'insieme del loro territorio, di uno o più aiuti di cui all'articolo 2. Il quadro deve essere precisato ed eventualmente completato dai programmi zionali di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Natura e importo degli aiuti

1. È concesso un premio annuale per ettaro, o per unità di bestiame ritirata, agli imprenditori agricoli che sottoscrivono per almeno cinque anni uno o più degli impegni di cui all'articolo 2, conformemente al programma applicabile nella zona interessata. In caso di ritiro dei seminativi, la durata dell'impegno è portata a vent'anni.
 2. L'importo massimo sovvenzionabile del premio è fissato come segue:
 - 150 ecu/ha per le colture annuali che beneficiano di un premio per ettaro in virtù della regolamentazione relativa alle organizzazioni comuni dei mercati;
 - 250 ecu/ha per le altre colture annuali e i pascoli;
 - 210 ecu/UBA di bovini o di ovini ritirati;
 - 100 ecu/UBA allevata di una specie animale in pericolo;
 - 400 ecu/ha per gli uliveti specializzati;
 - 1 000 ecu/ha per gli agrumi;
 - 700 ecu/ha per le altre colture perenni e il vino;
 - 250 ecu/ha per la cura delle superfici abbandonate;
 - 600 ecu/ha per il ritiro dei seminativi;
 - 250 ecu/ha per la coltura e la moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica.
- La tabella di conversione degli animali in UBA (unità di bestiame adulto) è riprodotta nell'allegato.
3. L'importo massimo sovvenzionabile per le colture annuali e i pascoli è portato a 350 ecu/ha se, per la medesima superficie, l'agricoltore sottoscrive uno o più degli impegni

previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) e, nel contempo, un impegno previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

4. Allorché viene concesso un premio per la riduzione del numero di unità di bestiame:

- gli aiuti previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), non possono essere concessi per le superfici foraggere dell'azienda;
- l'importo massimo sovvenzionabile del premio concesso per tali superfici in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) è ridotto del 50 %.

5. Nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Comunità può anche cofinanziare i premi di cui sopra concessi dagli Stati membri per compensare eventuali perdite di reddito dovute all'applicazione obbligatoria delle restrizioni di cui all'articolo 2, conseguente all'attuazione negli Stati membri di misure decise nel quadro di una disposizione comunitaria.

6. Gli Stati membri possono prevedere che l'impegno degli agricoltori si effettui in base a un piano globale applicabile all'intera azienda o parte di questa.

In questi casi l'importo dell'aiuto può essere fissato in base al calcolo globale effettuato tenendo conto degli importi e delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 5.

Articolo 5

Condizioni per la concessione degli aiuti

1. Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento nel quadro delle disposizioni regolamentari generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e/o dei programmi zonali, gli Stati membri stabiliscono:

- a) le condizioni per la concessione dell'aiuto;
- b) l'importo degli aiuti, a seconda dell'impegno sottoscritto dal beneficiario e tenendo conto delle perdite di reddito, nonché del carattere d'incentivazione della misura;
- c) le condizioni in base alle quali l'aiuto per la cura delle superfici abbandonate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) può essere concesso, in assenza di agricoltori, a persone che non sono agricoltori;
- d) le condizioni che il beneficiario deve sottoscrivere, in particolare a fini di verifica e di controllo dell'osservanza degli impegni assunti;
- e) le condizioni per la concessione dell'aiuto, nel caso in cui l'agricoltore stesso non sia in grado di sottoscrivere un impegno per il periodo minimo richiesto.

2. Non possono essere concessi aiuti ai sensi del presente regolamento per superfici soggette al regime di ritiro dei seminativi e utilizzate per produzioni non alimentari.

3. Purché conservi il suo carattere d'incentivo, l'aiuto può essere limitato a un importo massimo per azienda e diversificato a seconda delle dimensioni delle aziende.

Articolo 6

Corsi, seminari e progetti dimostrativi

1. Gli Stati membri possono istituire un aiuto speciale, purché il relativo finanziamento non sia concesso nel quadro dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2328/91, a favore di corsi e seminari di formazione concernenti metodi di produzione agricola e forestale, compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio e conformi, in particolare, a norme di comportamento in agricoltura e ai criteri dell'agricoltura biologica. Tale regime contempla la concessione di aiuti:

- per la frequenza ai corsi o seminari,
- per l'organizzazione e la realizzazione dei medesimi.

Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti di cui al primo comma sono sovvenzionabili fino a un massimo di 2 500 ecu per ciascun partecipante che abbia seguito un corso o un seminario completo.

L'azione di cui al presente articolo non comprende i corsi o seminari inclusi nel programma ordinario del ciclo secondario o superiore dell'insegnamento agricolo.

2. La Comunità può partecipare alla realizzazione di progetti dimostrativi che riguardino metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e, in particolare, con le norme di comportamento agricolo e l'agricoltura biologica.

La partecipazione comunitaria di cui al primo comma può comprendere un contributo per iniziative e attrezzature di formazione e sensibilizzazione gestite da organizzazioni locali o non governative, competenti nel settore in questione.

Articolo 7

Procedura per l'esame dei programmi

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 luglio 1993, i progetti del quadro normativo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e dei programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, o che intendono adottare ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri per determinare:

- la loro conformità al presente regolamento, tenuto conto degli obiettivi del medesimo e del nesso fra le diverse misure,
- la natura delle azioni che possono essere cofinanziate,
- l'importo totale delle spese che possono essere cofinanziate.

3. La Commissione decide in merito all'approvazione del quadro normativo generale e dei programmi zionali tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2 e secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 8

Tassi di finanziamento comunitario

Il tasso di finanziamento comunitario è del 75 % nelle regioni che rientrano nell'obiettivo 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e del 50 % nelle altre regioni.

Articolo 9

Modalità di applicazione

La Commissione adotta, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, le modalità di applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare misure d'aiuto supplementari che prevedano condizioni o modalità di concessione diverse da quelle da esso stabilite o il cui importo sia superiore ai limiti

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

in esso fissati, sempreché tali misure non rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 e siano adottate conformemente agli obiettivi del presente regolamento, nonché agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Dopo tre anni a decorrere dalla messa in vigore negli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un bilancio dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

L'applicazione delle misure di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 2328/91 è prorogata con gli effetti seguenti:

- 1) l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo all'estensivizzazione della produzione rimane applicabile fino all'entrata in vigore dei programmi zionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento del quadro normativo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 4.
- 2) gli articoli da 21 a 24 del regolamento (CEE) n. 2328/91 relativi agli aiuti nelle zone sensibili dal punto di vista della protezione ambientale rimangono applicabili fino all'entrata in vigore dei programmi zionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento o del quadro normativo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Gli importi massimi sovvenzionabili per le restanti annualità sono portati al livello dei massimali previsti all'articolo 4.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

ALLEGATO

TABELLA DI CONVERSIONE DEI BOVINI, EQUIDI, OVINI E CAPRINI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA) DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equidi di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Pecore	0,15 UBA
Capre	0,15 UBA

I coefficienti riguardanti le pecore e le capre si applicano a tutti gli importi per UBA di cui all'articolo 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2079/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, date le prospettive che si delineano a medio e lungo termine per l'agricoltura comunitaria e la riforma dei meccanismi di sostegno dei mercati, agli agricoltori viene richiesto un accresciuto sforzo di adeguamento;

considerando che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell'attività agricola, al fine di migliorare l'efficienza economica delle aziende;

considerando che un regime di aiuti al prepensionamento può contribuire a procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare la loro attività, a far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare l'efficienza economica delle aziende rimaste ed a riorientare le superfici agricole verso usi extra agricoli, quando non vi siano agricoltori che possono rilevarle in condizioni soddisfacenti dal punto di vista dell'efficienza economica;

considerando che la scomparsa di aziende aventi al proprio servizio coadiuvanti familiari e salariati anziani rischia di privare questi ultimi della loro occupazione e del relativo reddito; che è pertanto opportuno procurare anche ad essi una fonte di reddito;

considerando che per garantire l'efficacia della misura occorre organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole, nonché la destinazione delle superfici agricole ad usi extra agricoli, compatibilmente con un'utilizzazione razionale dello spazio rurale; che gli Stati membri possono raggiungere tale obiettivo fornendo i mezzi necessari ai loro servizi esistenti o contribuendo alla creazione di nuovi servizi;

considerando che la diversità di origine, di natura e di gravità dei problemi strutturali in agricoltura può esigere soluzioni differenziate secondo le regioni e adattabili nel tempo; che

occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale complessivo di ciascuna regione interessata; che è possibile conseguire risultati ottimali se gli Stati membri, nel rispetto dei criteri comunitari, applicano il regime sotto forma di programmi pluriennali, elaborati di concerto con la Commissione, e adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione di detti programmi;

considerando che è opportuno prevedere una procedura per definire, qualora sia necessario, le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il controllo;

considerando che è necessario integrare le risorse disponibili per l'attuazione delle misure contemplate dal presente regolamento con le risorse previste per la realizzazione delle azioni avviate in virtù dei regolamenti sui Fondi strutturali, soprattutto di quelle applicabili alle regioni interessate dagli obiettivi 1 e 5 b) definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi del regime di aiuti al prepensionamento

1. Quale misura di accompagnamento delle modifiche previste nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati, gli Stati membri possono istituire un regime comunitario di aiuti al prepensionamento, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Gli aiuti al prepensionamento contribuiscono:

- a) a procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l'attività agricola;
- b) a far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare l'efficienza economica delle aziende rimaste;
- c) a riorientare superfici agricole verso usi extra agricoli, quando non sia possibile destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti dal punto di vista dell'efficienza economica.

⁽¹⁾ GU n. C 300 del 21. 11. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

3. Gli aiuti al prepensionamento possono comprendere misure destinate:

- a) a procurare un reddito ai coadiuvanti familiari e ai salariati anziani rimasti senza lavoro in seguito al prepensionamento dell'imprenditore agricolo;
- b) ad organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende e la destinazione delle superfici agricole ad usi extra agricoli compatibilmente con un'utilizzazione razionale dello spazio rurale.

Articolo 2

Definizioni preliminari

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- «cedente»: l'imprenditore che cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali in virtù del presente regime di aiuti al prepensionamento;
- «lavoratori»: i coadiuvanti familiari e i salariati agricoli che si trovano nell'azienda del cedente prima del suo prepensionamento e che cessano definitivamente ogni attività agricola;
- «rilevatorio agricolo»: la persona che subentra al cedente come capo azienda, ampliando la superficie dell'azienda stessa, oppure l'imprenditore che rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili dal cedente, al fine di ampliare la propria azienda;
- «rilevatorio non agricolo»: qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili, per destinarli ad usi extra agricoli, alla silvicoltura o alla creazione di riserve ecologiche;
- «terreni resi disponibili»: i terreni utilizzati a fini commerciali dal cedente prima di ritirarsi dall'attività agricola e sui quali egli ha cessato di praticare l'agricoltura;
- «attività agricola a titolo principale»: l'attività esercitata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾.

Articolo 3

Regime di aiuti

1. Gli aiuti al prepensionamento concessi ai cedenti possono essere versati nelle seguenti forme:

- a) premio per cessazione dell'attività,
- b) indennità annua non connessa con la superficie dei terreni resi disponibili,

- c) premio annuo per ettaro di terreno reso disponibile,
- d) pensione complementare quando l'importo fissato dal regime pensionistico nazionale sia troppo ridotto per costituire un incentivo a cessare l'attività agricola.

Le formule sopra menzionate possono essere combinate tra loro, eventualmente in modo da pervenire a versamenti annuali decrescenti.

L'importo totale che può essere cofinanziato per azienda è calcolato mediante un metodo di riferimento comportante gli elementi seguenti:

- a) versamento, dall'età del prepensionamento sino all'età normale di pensionamento, di un'indennità annua di 4 000 ecu per azienda, maggiorata di un premio annuo di 250 ecu/ha, entro un limite annuale di 10 000 ecu per azienda;
- b) versamento, se del caso, di una pensione complementare annua che, aggiunta all'importo normale della pensione corrisposta dallo Stato membro, raggiunga lo stesso importo indicato come limite annuale alla lettera a);
- c) una durata complessiva di erogazione degli aiuti di cui alle lettere a) e b) che non superi 10 anni e non oltrepassi la data di compimento del settantesimo anno di età del cedente.

Gli Stati membri possono tuttavia utilizzare un metodo di versamento degli aiuti diverso dal metodo di riferimento definito al terzo comma, in particolare accordando importi annuali più esigui, eventualmente decrescenti, e ripartiti su un periodo più lungo, che può anche essere superiore a dieci anni e oltrepassare il settantesimo compleanno del cedente. In questo caso, l'importo cofinanziabile di tali aiuti è pari, al massimo, a quello che si otterrebbe se essi venissero versati in base al metodo di riferimento. Inoltre, qualora il regime di aiuti includa un premio per cessazione dell'attività, l'importo massimo cofinanziabile di tale premio non supera 12 000 ecu, maggiorato di 750 ecu per ettaro di terreno reso disponibile, con un limite di 30 000 ecu per azienda; detta cifra va considerata entro i limiti dell'importo totale cofinanziabile, calcolato con il metodo di riferimento.

2. Gli aiuti al prepensionamento concessi ai lavoratori possono essere versati nelle seguenti forme:

- a) premio per cessazione dell'attività,
- b) indennità annuale.

Queste due formule possono essere combinate tra loro.

L'importo totale cofinanziabile per lavoratore è calcolato mediante un metodo di riferimento comportante gli elementi seguenti:

- a) versamento, dall'età del prepensionamento sino all'età normale di pensionamento, di un'indennità annua di 2 500 ecu;
- b) durata complessiva di corresponsione dell'indennità di cui alla lettera a) non superiore a 10 anni e non eccedente la normale età di pensionamento di un lavoratore.

⁽¹⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

Gli Stati membri possono tuttavia utilizzare un metodo di versamento degli aiuti diverso dal metodo di riferimento definito al terzo comma, in particolare accordando importi annuali più esigui, eventualmente decrescenti, e ripartiti su un periodo più lungo, che può anche essere superiore a 10 anni e oltrepassare la normale età di pensionamento di un lavoratore. In questo caso, l'importo totale cofinanziabile di tali aiuti è pari, al massimo, a quello che si otterrebbe se essi venissero versati in base al metodo di riferimento. Inoltre, qualora il regime di aiuti includa un premio per cessazione dell'attività, l'importo massimo cofinanziabile di detto premio non supera 7 500 ecu per lavoratore; questa cifra va considerata entro i limiti dell'importo totale cofinanziabile, calcolato con il metodo di riferimento.

Gli aiuti al prepensionamento possono essere cofinanziati dalla Comunità a concorrenza di due lavoratori per azienda.

3. Gli Stati membri possono concedere un aiuto per avviamento di reti e servizi incaricati di organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole, nonché la destinazione delle superfici agricole ad usi extra agricoli compatibilmente con un'utilizzazione razionale dello spazio rurale; questo aiuto contribuisce a finanziare le loro spese di funzionamento.

Tali servizi possono, fra l'altro, eseguire perizie sulle aziende da cedere, compilare repertori delle domande e offerte di terre e di aziende, nonché elaborare piani per l'utilizzo delle terre alienate dai cedenti. Essi possono inoltre prendere in consegna i terreni resi disponibili e cederli successivamente a rilevatori che rispondano alle condizioni del presente regolamento.

Per avere diritto a questo aiuto, i servizi in questione devono essere riconosciuti dallo Stato membro ed occupare almeno un agente a tempo pieno, perfettamente qualificato per la funzione che è chiamato a svolgere.

L'importo dell'aiuto di avviamento che può essere cofinanziato dalla Comunità è di 36 000 ecu per agente occupato a tempo pieno. Tale somma è ripartita sui primi cinque anni d'attività di ogni agente.

Articolo 4

Programma di aiuti

1. Gli Stati membri applicano il regime di aiuti sull'intero loro territorio tramite programmi pluriennali a livello nazionale o regionale.

2. Ogni programma contiene almeno gli elementi seguenti:

- la delimitazione della zona geografica alla quale si riferisce;
- una descrizione della situazione strutturale della zona interessata, corredata in particolare di dati statistici sul numero di aziende, ripartite in base alla superficie e all'età dell'imprenditore, e sui redditi;

- una descrizione dei regimi di pensionamento e di prepensionamento in vigore nella zona interessata, indicante il rispettivo grado di applicazione negli ultimi anni e i problemi emersi;
- l'indicazione motivata degli importi e delle condizioni di concessione degli aiuti per i diversi tipi di beneficiari;
- una stima del numero di cedenti, di rilevatori e di lavoratori che saranno interessati da tali aiuti;
- una stima del numero di ettari che saranno resi disponibili dai cedenti e delle superfici che verranno trasmesse a rilevatori agricoli (successori e altri agricoltori) o a rilevatori non agricoli;
- una stima sia dei costi previsionali dei vari aiuti progettati sia dei mezzi finanziari indispensabili, con l'indicazione del ritmo delle spese previste;
- il calendario stabilito per l'applicazione dei vari regimi di aiuto progettati.

Articolo 5

Condizioni applicabili agli interessati

Gli Stati membri definiscono le condizioni che devono essere soddisfatte dalle persone interessate ed esse comprendono almeno i seguenti elementi:

- 1) Per i cedenti:
 - avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, al momento della cessazione;
 - aver esercitato l'attività agricola a titolo principale nei dieci anni che precedono la cessazione.
- 2) Per i rilevatori agricoli:
 - possedere una capacità professionale sufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91;
 - impegnarsi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale nell'azienda per almeno cinque anni, alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafi 3 e 4.
- 3) Per i lavoratori:
 - avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento;
 - cessare definitivamente ogni attività agricola, dopo aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro;

- aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
 - essere iscritto a un regime di previdenza sociale.
- 4) Per i rilevatori non agricoli impegnarsi a utilizzare i terreni alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 5.

Articolo 6

Condizioni applicabili ai terreni resi disponibili

1. Le condizioni stabilite dal presente articolo in merito ai terreni resi disponibili si applicano almeno per tutto il periodo durante il quale il cedente fruisce di un aiuto al prepensionamento.
2. I cedenti possono continuare a praticare l'agricoltura sul 10% al massimo della superficie dell'azienda, e comunque su non più di 1 ettaro, sempreché cessino definitivamente ogni produzione a fini commerciali. La superficie dell'azienda che i cedenti possono conservare può essere adattata dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ⁽¹⁾. Inoltre i cedenti possono conservare, alle condizioni che lo Stato membro definisce, la disponibilità della superficie sulla quale si trovano gli edifici in cui essi continueranno ad abitare con la loro famiglia.
3. La dimensione delle aziende agricole, quale risulta dalla cessione dei terreni resi disponibili dal cedente, dev'essere aumentata al fine di migliorarne l'efficienza economica, a condizioni da definire in termini, segnatamente di capacità professionale del rilevatorio, di superficie, di reddito o di volume di lavoro, a seconda delle regioni e dei tipi di produzione. Gli Stati membri definiscono tali condizioni e il termine entro il quale il beneficiario deve soddisfarle.
4. I terreni resi disponibili ceduti a rilevatori agricoli devono essere coltivati per almeno cinque anni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente.
5. I terreni resi disponibili ceduti a rilevatori non agricoli devono essere utilizzati secondo criteri compatibili con il mantenimento o il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale.
6. I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti. In tal caso, le condizioni specificate nel presente articolo devono applicarsi a superfici di estensione equivalente a quella dei terreni resi disponibili.

Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che i terreni resi disponibili siano presi in consegna da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatori che rispondano alle condizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 7

Normative nazionali

1. Gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la corretta esecuzione del programma. Tali misure devono essere, in particolare, concepite in modo da:

- rendere il programma sufficientemente attraente rispetto ai regimi di pensionamento anticipato eventualmente in vigore nella zona interessata dal programma stesso;
- facilitare la cessione dei terreni resi disponibili, favorendo in particolare forme appropriate di acquisizione o di locazione che assicurino la conservazione o la valorizzazione del patrimonio fondiario;
- permettere d'includere nei contratti d'acquisto o d'affitto dei terreni resi disponibili clausole che impongano l'osservanza delle condizioni per l'utilizzo dei terreni, specificate all'articolo 6;
- organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole, nonché l'utilizzazione razionale dello spazio rurale, fornendo i mezzi necessari ai loro servizi esistenti o contribuendo alla creazione di nuovi servizi;
- rendere possibile una transizione armoniosa dal regime comunitario di aiuti al prepensionamento al regime pensionistico nazionale.

2. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare misure d'aiuto supplementari che prevedano le condizioni o modalità di concessione diverse da quelle da esso stabilite, o il cui importo sia superiore ai limiti in esso fissati, sempreché tali misure siano adottate conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 8

Procedura di esame dei programmi

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di programmi di aiuti e le disposizioni nazionali, in vigore o previste.
2. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri per determinare:
 - la loro conformità al presente regolamento, tenuto conto degli obiettivi del medesimo e del nesso fra le diverse misure,
 - la natura delle azioni che possono essere cofinanziate,
 - l'importo totale delle spese che possono essere cofinanziate.
3. La Commissione decide in merito all'approvazione dei programmi secondo la procedura prevista dall'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

*Articolo 9***Tassi di finanziamento comunitario**

Il tasso del finanziamento comunitario è del 75% nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e del 50% nelle altre regioni.

*Articolo 10***Modalità di applicazione**

La Commissione adotta, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, le modalità di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 11***Disposizione finale**

Il regolamento (CEE) n. 1096/88⁽¹⁾ è abrogato. Esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. L 110, del 29. 4. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'imboschimento delle superfici agricole riveste particolare importanza sia per l'utilizzazione del suolo e per la difesa dell'ambiente, sia come contributo alla riduzione della carenza di risorse silvicole nella Comunità e come complemento della politica comunitaria intesa a tenere sotto controllo la produzione agricola;

considerando che l'esperienza acquisita in materia di imboscimento di terre agricole dimostra l'inadeguatezza dei vigenti regimi di aiuti destinati ad incitare gli agricoltori a praticare l'imboschimento dei loro terreni e che, in questi ultimi anni, le azioni di imboscimento delle superfici ritirate dalla produzione agricola si sono rivelate poco soddisfacenti;

considerando che è quindi opportuno sostituire le misure di cui al titolo VIII del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽⁴⁾, con misure più rispondenti alla necessità di incentivare efficacemente l'imboschimento delle superfici agricole;

considerando che gli importi sovvenzionabili dei costi d'imboschimento devono essere fissati ad un livello corrispondente ai costi d'imboschimento effettivi rilevati nella Comunità;

considerando che la concessione per i primi cinque anni di un premio decrescente inteso a contribuire alle spese di manutenzione delle nuove superfici boschive può costituire un valido incentivo all'imboschimento;

considerando altresì che per intensificare l'imboschimento delle terre agricole, obiettivo che risponde all'orientamento della politica agricola comune (PAC), occorre istituire un regime di premi al fine di compensare la perdita di reddito subita dagli agricoltori durante il periodo non produttivo delle superfici imboscite;

considerando che, in molti casi, l'imboschimento di terre agricole può essere effettuato anche da privati diversi dagli

imprenditori agricoli; che è quindi opportuno prevedere incentivi anche per queste categorie di persone; che occorre pertanto istituire un premio per ettaro in favore dei privati, diversi dagli imprenditori agricoli, che procedono all'imboschimento di terreni agricoli;

considerando che in numerose zone della Comunità l'imboschimento di terre agricole può essere realizzato dai pubblici poteri, e segnatamente dai comuni; che, di conseguenza, è d'uopo sostenere e rafforzare le iniziative pubbliche in materia di imboscimento;

considerando che l'imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate in regime di turno breve è generalmente abbastanza redditizio; che è perciò sufficiente prevedere un contributo comunitario per le operazioni di imboscimento con queste specie effettuate da imprenditori agricoli a titolo principale e alle spese di imboscimento;

considerando che il miglioramento delle superfici boschive nelle aziende agricole può contribuire a migliorare, sotto il profilo del reddito, la situazione di quanti lavorano nell'agricoltura; che, in particolare, la struttura e i problemi specifici della produzione di sughero rendono necessario un rafforzamento delle misure intese a conservare, infittire e migliorare le foreste di querce sughere esistenti;

considerando che la Comunità, in quanto cofinanziatrice dell'azione, deve poter accertarsi che le disposizioni di attuazione adottate dagli Stati membri concorrano a realizzare gli obiettivi; che, a tal fine, è opportuno avvalersi della struttura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE ⁽⁵⁾;

considerando che è necessario integrare le risorse disponibili per l'attuazione delle misure contemplate dal presente regolamento con le risorse previste per la realizzazione delle azioni avviate in virtù dei regolamenti sui fondi strutturali, soprattutto di quelle applicabili alle regioni interessate dagli obiettivi 1 e 5 b) definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Obiettivo del regime di aiuti**

Al fine di:

— completare le trasformazioni previste nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati,

⁽¹⁾ GU n. C 300 del 21. 11. 1991, pag. 12.⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

- contribuire ad un miglioramento nel tempo delle risorse della silvicoltura,
- favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente,
- lottare contro l'effetto serra e assorbire l'anidride carbonica,

è istituito un regime comunitario di aiuti, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia.

Questo regime comunitario di aiuti ha le seguenti finalità:

- a) un'utilizzazione alternativa delle terre agricole mediante l'imboschimento,
- b) uno sviluppo delle attività forestali nelle aziende agricole.

Articolo 2

Regime degli aiuti

1. Il regime di aiuti può comprendere:
 - a) contributi alle spese d'imboschimento;
 - b) un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per i primi cinque anni i costi di manutenzione delle superfici sottoposte ad imboschimento;
 - c) un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento delle superfici agricole;
 - d) incentivi agli investimenti per il miglioramento delle superfici boschive, quali la sistemazione di frangivento, di fasce tagliafuoco, di punti d'acqua e di strade forestali, nonché per il miglioramento dei sughereti.
2. a) Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) possono essere concessi alle persone fisiche o giuridiche che procedano all'imboschimento di superfici agricole.
- b) Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera c) sono sovvenzionabili soltanto nel caso in cui siano concessi:
 - a imprenditori agricoli che non fruiscono del regime di prepensionamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura ⁽¹⁾;
 - a qualsiasi altra persona fisica o giuridica di diritto privato.

- c) In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, sono sovvenzionabili unicamente gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a) concessi agli imprenditori agricoli a titolo principale che rispondono alle condizioni enunciate all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91, purché dette specie siano adeguate alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente.
- d) Gli impianti di abeti natalizi non sono finanziabili.
- e) Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera d) sono sovvenzionabili unicamente se sono concessi agli imprenditori agricoli o a loro associazioni.

3. Il regime può inoltre comprendere un contributo comunitario ai costi di imboschimento di terre agricole realizzati dalle autorità pubbliche competenti degli Stati membri.

Articolo 3

Importo degli aiuti

I massimali sovvenzionabili degli aiuti di cui all'articolo 2 sono fissati come segue:

- a) per i costi d'imboschimento a:
 - 2 000 ecu/ha per gli impianti di eucalipti;
 - 3 000 ecu/ha per gli impianti di essenze resinose;
 - 4 000 ecu/ha per gli impianti di latifoglie o per piantagioni miste contenenti almeno il 75 % di latifoglie.
- b) per i costi di manutenzione a:
 - 250 ecu/ha all'anno nei primi due anni e 150 ecu/ha negli anni successivi, per gli impianti di essenze resinose;
 - 500 ecu/ha all'anno nei primi due anni e 300 ecu/ha negli anni successivi, per gli impianti di latifoglie e per piantagioni miste contenenti almeno il 75 % di latifoglie;

Gli Stati membri hanno la facoltà di globalizzare gli aiuti di cui alle lettere a) e b) e di procedere ad un pagamento di questo importo globale ripartito su cinque anni, purché sia garantita la manutenzione dei nuovi impianti.

- c) per il premio destinato a compensare le perdite di reddito a:
 - 600 ecu/ha all'anno se l'imboschimento è realizzato da un imprenditore agricolo o da un gruppo di imprenditori agricoli che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento;

⁽¹⁾ Vedi pagina 91 della presente Gazzetta ufficiale.

- 150 ecu/ha all'anno se l'imboschimento è realizzato da un altro beneficiario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b),

per un periodo massimo di 20 anni a partire dall'imboschimento iniziale.

d) per i costi di miglioramento delle superfici boschive a:

- 700 ecu/ha per il miglioramento delle superfici boschive e la sistemazione di frangivento;
- 1 400 ecu/ha per il rinnovamento e il miglioramento dei sughereti (foreste di querce sughere);
- 18 000 ecu/km di strade forestali;
- 150 ecu per ogni ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua;

Le spese di adeguamento del materiale agricolo per lavori di silvicoltura rientrano negli investimenti di cui al paragrafo 1.

Su richiesta motivata di uno Stato membro e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 5, di aumentare i massimali previsti per il miglioramento delle superfici boschive e per il rinnovamento e il miglioramento dei sughereti, entro un limite massimo fissato rispettivamente a 1 200 e 3 000 ecu.

Articolo 4

Programma di aiuto

1. Gli Stati membri attuano il regime di aiuti di cui all'articolo 2 con programmi pluriennali nazionali o regionali attinenti agli obiettivi contemplati all'articolo 1 e che definiscono in particolare:

- l'importo e la durata degli aiuti di cui all'articolo 2 in base alle spese effettive d'imboschimento e di manutenzione delle essenze o tipi d'alberi utilizzati per l'imboschimento o in base alla perdita di reddito,
- le condizioni per la concessione degli aiuti, in particolare quelli concernenti l'imboschimento,
- le disposizioni adottate a fini di valutazione e controllo delle ripercussioni sull'ambiente e compatibilità con i criteri dell'assetto territoriale,
- la natura delle misure di accompagnamento adottate o previste,
- le disposizioni adottate per garantire un'informazione adeguata degli operatori agricoli e rurali.

2. Gli Stati membri possono anche realizzare piani zionali di imboschimento che rispecchino la diversità delle situazioni ambientali, delle condizioni naturali e delle strutture agricole.

I piani zionali d'imboschimento riguardano principalmente:

- la determinazione di un obiettivo di imboschimento,

- le condizioni relative alla localizzazione e al raggruppamento delle superfici idonee all'imboschimento,
- le tecniche di silvicoltura da applicare,
- la selezione delle specie di alberi adeguate alle condizioni locali.

Articolo 5

Procedura di esame dei programmi

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 luglio 1993, i progetti dei programmi zionali di cui all'articolo 4, nonché le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o che intendono adottare ai fini dell'applicazione del presente regolamento, accompagnati da una stima delle spese annuali previste per l'attuazione dei programmi.

2. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri per determinare:

- la loro conformità alle norme del presente regolamento, tenuto conto degli obiettivi del medesimo e del nesso fra le diverse misure,
- la natura delle azioni che possono essere cofinanziate,
- l'importo totale delle spese che possono essere cofinanziate.

3. La Commissione decide in merito all'approvazione dei programmi nazionali o regionali tenendo conto degli elementi elencati al paragrafo 2. Il rappresentante della Commissione presenta a tale scopo un progetto di decisione al Comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE.

Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise,
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i piani di imboschimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

*Articolo 6***Tassi di finanziamento comunitario**

Il tasso di cofinanziamento comunitario è del 75 % nelle regioni che rientrano nell'obiettivo 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e del 50 % nelle altre regioni.

*Articolo 7***Modalità d'applicazione**

La Commissione adotta, se del caso, le modalità d'applicazione del presente regolamento, secondo la procedura prevista all'articolo 5.

*Articolo 8***Disposizioni finali**

1. Gli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (CEE) n. 2328/91 sono abrogati. Essi rimangono tuttavia applica-

bili agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dei programmi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare misure di aiuto supplementari le cui condizioni o modalità di concessione si scostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali da esso stabiliti, sempreché tali misure vengano adottate conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

3. Dopo tre anni a decorrere dalla messa in vigore negli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un bilancio dell'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativa alla compensazione nazionale temporanea a favore degli agricoltori tedeschi

(92/392/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, al fine di compensare le perdite di reddito degli agricoltori dovute alle riduzioni dei prezzi in moneta nazionale provocate in Germania dall'adeguamento dei tassi di conversione agricoli, il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli ⁽⁴⁾ ha stabilito che la concessione, a condizioni ben determinate, di un aiuto nazionale speciale corrisposto nel quadro del regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è compatibile con il mercato comune; che le disposizioni relative all'aiuto contenute nel regolamento stesso non sono limitate nel tempo; che, con la direttiva 85/361/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativi alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: deroghe relative agli aiuti speciali corrisposti ad alcuni agricoltori a titolo di compensazione per lo smantellamento degli importi compen-

sativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli ⁽⁵⁾, il Consiglio ha stabilito le condizioni per corrispondere un aiuto speciale utilizzando il regime IVA;

considerando che, nell'adottare la direttiva 85/361/CEE, il Consiglio aveva osservato che le conseguenze dello smantellamento degli importi compensativi monetari sarebbero state temporanee e decrescenti; che i redditi agricoli hanno recentemente registrato, in Germania, un'evoluzione insoddisfacente; che la direttiva 85/361/CEE è venuta a scadere il 31 dicembre 1991; che è pertanto opportuno prevedere un aiuto al reddito degli agricoltori tedeschi per il 1992;

considerando che la concessione dell'aiuto previsto dalla direttiva 85/361/CEE è correlata alla produzione; che alla necessità di sostenere temporaneamente i redditi del 1992 si potrebbe provvedere in modo più adeguato con misure di aiuto nazionale all'attività agricola; che occorre tenere nel debito conto le strutture agrarie dei «Länder» dell'ex Repubblica democratica tedesca; che l'aiuto di cui alla decisione 88/402/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla concessione di un aiuto ai produttori agricoli nella Repubblica federale di Germania ⁽⁶⁾ dovrebbe essere concesso nonostante la presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la decisione 88/402/CEE, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere ai produttori agricoli, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, un aiuto nazionale

⁽¹⁾ GU n. C 54 del 29. 2. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 176 del 13. 7. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 70.

speciale non collegato ai prezzi né al volume della produzione, secondo le seguenti condizioni:

- 1) i singoli agricoltori beneficiano di un aiuto per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata della loro azienda; tuttavia, per ogni azienda, l'importo annuale dell'aiuto non può essere inferiore a 1 500 DM né superiore a 16 000 DM; l'aiuto è versato una tantum;
- 2) la Repubblica federale di Germania può prevedere che gli agricoltori i quali al 1° gennaio 1992 esercitassero la propria attività in comune nella stessa azienda, fruiscano dell'aiuto di cui al punto 1). I limiti di superficie e di importo massimo sono moltiplicati per il numero degli agricoltori associati;
- 3) in linea di massima, possono beneficiare dell'aiuto solamente gli agricoltori iscritti al regime nazionale agricolo di pensione vecchiaia (GAL);
- 4) possono essere ammesse deroghe al punto 1), eccettuata quella sul versamento una tantum dell'aiuto, nonché al punto 3), nella misura necessaria per tener conto della natura particolare delle strutture agrarie dei nuovi «Länder»;
- 5) la Germania stabilisce l'importo unitario di cui al punto 1), le condizioni relative al punto 4) e tutte le altre modalità di applicazione, in modo che il volume globale dell'aiuto speciale non superi il limite di 2 200 milioni di DM.

Articolo 2

1. La Germania comunica alla Commissione il progetto delle modalità di applicazione e delle eventuali modifiche successive in ordine all'attuazione del regime di aiuto di cui all'articolo 1.

Su richiesta della Commissione, essa fornisce ulteriori elementi di valutazione.

2. La Germania non può applicare le disposizioni di cui trattasi prima che la Commissione ne abbia verificato la conformità al disposto dell'articolo 1.

La Commissione decide in merito all'approvazione del progetto di disposizioni entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Artindo MARQUES CUNHA